

## CCLXXXIX.

## 2ª TORNATA DI VENERDÌ 30 MAGGIO 1884.

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

**SOMMARIO.** *Comunicasi una lettera del ministro della guerra con la quale riferisce che la Commissione per l'esecuzione della legge 4 dicembre 1879 ha dovuto respingere la petizione del signor Leone Liuzzi registrata col n° 2846 — È data altresì comunicazione di una lettera nella quale s'invita la Camera a farsi rappresentare all'inaugurazione di un monumento alla memoria del Re Vittorio Emanuele in Asti — Il presidente propone che i deputati Villa, Borgnini e Corsi rappresentino la Camera. — È proclamato eletto deputato del collegio di Lucca l'onorevole Martini Ferdinando. — Il deputato Roux svolge una interrogazione sulle condizioni finanziarie del Monte delle pensioni e per sapere se il Governo intenda mantenere o modificare il regolamento emanato con regio decreto del 7 giugno 1883 per meglio uniformarlo alla legge sullo stesso Monte delle pensioni. — Risposta del ministro della pubblica istruzione. — Il deputato Tegas svolge un'interrogazione riguardante l'aumento del dazio d'importazione dei buoi, dei montoni e delle farine in Francia — Risposta del ministro di agricoltura e commercio. — Giuramento del deputato Martini Ferdinando. — Discussione del disegno di legge per provvedimenti relativi alla giurisdizione consolare italiana in Tunisi — Parlano i deputati Di Sant'Onofrio, Guicciardini, Brunialti, Di San Giuliano relatore, Indelli ed il ministro degli affari esteri — È approvato l'articolo unico del disegno di legge. — Il ministro della mariniera presenta un disegno di legge per la leva marittima dei nati nel 1864 ed una relazione sui lavori degli arsenali di Spezia, Venezia e Taranto, ed il ministro delle finanze un disegno di legge per l'approvazione di una convenzione col comune di Roma per reciproca cessione di proprietà. — Annunziasi che l'onorevole Del Vecchio ha presentata una sua proposta di legge.*

La seduta comincia alle ore 2, 20 pomeridiane.

**Chimirri**, segretario, legge il processo verbale della seduta pomeridiana precedente, che è approvato.

**Leggesi una comunicazione del ministro della guerra relativa ad una petizione a lui inviata per deliberazione della Camera.**

**Presidente.** È pervenuta alla Presidenza la seguente lettera del Ministero della guerra:

“ Roma addì 28 maggio 1884.

“ Appena ricevuta la petizione numero 2846 del signor Leone Liuzzi, il sottoscritto, in omaggio alla deliberazione presa dalla Camera dei de-

putati nella prima tornata del 5 marzo ultimo scorso, ne faceva invio alla Commissione per l'esecuzione della legge 4 dicembre 1879 per quei provvedimenti che avesse creduto opportuni.

“ In seduta 7 corrente mese la prefata Commissione prendeva in esame la petizione in parola e considerando che la posizione del Liuzzi di fronte al disposto dell'articolo 1 lettera D della legge 4 dicembre 1879 non era punto modificata, deliberava di non poter prendere niun provvedimento in di lui favore.

“ Tanto pregiassi il sottoscritto di recare a cognizione della Eccellenza Vostra per debito d'ufficio.

“ Il ministro

“ F. Ferrero. ”

**Comunicasi un invito alla Camera perchè si faccia rappresentare all'inaugurazione del monumento a Vittorio Emanuele in Asti.**

**Presidente.** Dal municipio della città di Asti è pervenuta la seguente lettera:

“ Alle ore 12 meridiane dall'8 giugno prossimo sarà inaugurato il monumento che la cittadinanza astese consacra alla cara e gloriosa memoria del Gran Re Vittorio Emanuele II.

“ Dalla civica amministrazione venne stabilito l'indicato giorno, ricordandoci l'ingresso solenne del primo Re d'Italia a Milano nel 1859.

“ La Giunta, lieta di avere già l'ufficiale assicurazione che S. M. il Re si farà rappresentare alla solenne cerimonia, mi ha dato il gradito incarico d'invitare a nome della cittadinanza la E. V. a volere onorare di sua presenza l'inaugurazione del monumento, e di pregarla ad estendere l'invito all'onorevole Camera dei deputati acciò voglia pur Essa presenziare l'inaugurazione a mezzo di speciale rappresentanza.

“ Sono certo che l'E. V. aderirà all'istanza del municipio, ed in anticipazione la ringrazio sentitamente, ecc.

“ *Il sindaco*

“ *Badino.* ”

Propongo alla Camera che, accogliendo l'invito del municipio di Asti, gli onorevoli deputati del secondo collegio di Alessandria, cioè gli onorevoli Villa Tommaso, Borgnini e Corsi Giacinto si riuniscano in Commissione, sotto la presidenza del deputato anziano Villa Tommaso, all'oggetto di rappresentare la Camera nell'occasione dell'inaugurazione del monumento che, con riconoscente, patriottico pensiero, la cittadinanza d'Asti innalza alla venerata memoria di Vittorio Emanuele II, padre della patria.

Se non ci sono osservazioni in contrario, si intenderà approvata questa proposta.

(*È approvata.*)

### Verificazione di poteri.

**Presidente.** Dalla Giunta delle elezioni è pervenuta alla Presidenza la seguente comunicazione:

“ La Giunta delle elezioni nella tornata pubblica del 29 corrente ha verificato non essere contestabile l'elezione seguente; e concorrendo nell'eletto le qualità richieste dallo Statuto e dalla

legge elettorale, ha dichiarato valida l'elezione medesima:

“ Collegio di Lucca, Martini Ferdinando.

“ *Per il presidente, il segretario*

“ *Fortunato.* ”

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e, salvo i casi d'incompatibilità preesistenti e non conosciute al momento della proclamazione, dichiaro eletto l'onorevole Martini Ferdinando a deputato del collegio di Lucca.

### Svolgimento di una interrogazione del deputato Roux al ministro della pubblica istruzione.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Svolgimento di un'interrogazione dell'onorevole Roux all'onorevole ministro della pubblica istruzione. Ne do lettura:

“ Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro della pubblica istruzione sulle condizioni finanziarie del Monte delle pensioni, e se il Governo intenda mantenere o modificare il regolamento emanato con regio decreto 27 giugno 1883 per meglio informarlo alla legge sullo stesso Monte delle pensioni. ”

L'onorevole Roux ha facoltà di svolgere la sua interrogazione.

**Roux.** Io rendo anzitutto mille grazie all'onorevole ministro della pubblica istruzione per avere con tanta cortesia accettata la mia interrogazione e per avere acconsentito di rispondermi immediatamente dopo la discussione del bilancio della pubblica istruzione.

Così questa interrogazione formerà come una appendice alla discussione testè compiuta. E in quest'Aula, che ancora risuona della parola forbita ed elegante del relatore Morpurgo, a me sarà lecito ricordare alcune parole della relazione da lui scritta per prendere le mosse al mio dire.

Infatti la relazione dell'onorevole Morpurgo a proposito del Monte delle pensioni citava alcune gravi parole della direzione del Debito pubblico. Queste parole suonano così:

“ Rispetto alle condizioni in cui più tardi potrà trovarsi il Monte, *l'amministrazione ha bisogno di essere pienamente rassicurata.* E appunto perciò ha da qualche mese richiesti i Consigli scolastici provinciali di raccogliere e comunicare notizie positive sugli anni di servizio utili per la pensione e sulla età di tutti gli insegnanti ora sottoposti al pagamento del contributo annuo.

“ Queste ricerche, soggiungeva la relazione dell'onorevole Morpurgo, lasciano indovinare ciò che del resto il direttore del Debito pubblico dice apertamente, cioè che il *bilancio tecnico* del Monte è tuttora da formare e che, nelle condizioni in cui il Monte è ora assestato, non si ha certezza che basti allo scopo pel quale fu istituito.

“ Dimostrare quanto sia spinoso questo dubbio non è necessario; come non è necessario di dire che bisogna andarne a fondo quanto più presto è possibile. „

Onorevole ministro, poichè nella discussione del suo bilancio noi non abbiamo sentito che queste parole assai peritose della Commissione, permetta che a lei io mi rivolga per sentire oggi anche le parole del Governo, che mi auguro più rassicuratrici e più concludenti.

È per questo che io nella mia interrogazione domando a qual punto sono le condizioni finanziarie del Monte delle pensioni, o con quali mezzi il Governo intenda provvedere, nel caso temuto che non bastino gli espedienti contemplati dalla legge, per mantenere gli impegni assunti.

Ma non basta. Oltre questa interrogazione molto generica, io mi permetto di farne un'altra, che mi viene suggerita appunto dalle parole della relazione Morpurgo, e dal timore che ha dettato quelle parole. Io domando ancora se il Governo intenda mantenere, oppure voglia modificare il regolamento sul Monte delle pensioni che venne emanato con regio decreto del 7 giugno 1883, in modo che questo regolamento corrisponda meglio, secondo il mio avviso, alla lettera della legge sul Monte delle pensioni, all'equità e allo spirito che informa la stessa legge, e agli interessi dell'istruzione elementare.

Il Monte delle pensioni istituito colla legge del 16 dicembre 1878 disponeva al suo primo articolo, che esso era istituito “ per gl'insegnanti pubblici delle scuole elementari „ e che “ era mantenuto dai comuni, dalle provincie e dallo Stato. „

Riguardo al contributo l'articolo 2<sup>o</sup> stabiliva: “ Il Monte delle pensioni verrà formato dal contributo dei comuni, dal contributo degli insegnanti, del contributo dello Stato e delle provincie, più dalle altre donazioni, dai lasciti, e da qualsivoglia altro provento straordinario. „

Riguardo al contributo dei comuni, l'articolo 3 della stessa legge disponeva che “ il contributo annuo dei comuni è stabilito nella misura di due centesimi dell'ammontare degli stipendi minimi legali, tenuto conto del numero delle scuole ad

essi assegnate per la legge sull'obbligo dell'istruzione. „

Ora, la legge sull'obbligo dell'istruzione riguardo al numero delle scuole che fossero necessarie nei vari comuni, ammette, come criterio generale, che esse debbano essere tante, quante bastino all'istruzione, che s'imponessa per legge a tutti i fanciulli e fanciulle del regno.

Poi, in via transitoria, all'articolo 9 stabilisce che il numero dei maestri, sia in certo modo proporzionale alla popolazione dei comuni. In fine, coll'articolo 12 della stessa legge sul monte delle pensioni, si estendeva a tutto il regno il titolo V della legge Casati, e specie nella parte riguardante le scuole elementari.

Ora, nella legge Casati, e specie nella parte riguardante le scuole elementari, noi abbiamo tre articoli speciali, i quali assegnano un dato numero di scuole ad ogni comune, e rendono obbligatoria la istituzione di queste scuole.

I tre articoli, di cui parlo, sono il 319, il 321 ed il 323.

L'articolo 319 stabilisce: che in ogni comune vi sia almeno una scuola elementare inferiore, e che una simile scuola sia parimenti aperta nelle borgate o frazioni di comune, che avranno oltre a 50 fanciulli dell'uno e dell'altro sesso atti a frequentarla.

L'articolo 321 stabilisce dove debbano essere istituite le scuole elementari superiori. Ed, infine, l'articolo 323, disponendo che nessuna scuola potrà conservare simultaneamente più di settanta allievi, istituiva, in certo modo, quel principio, che poi fu consacrato dalla legge sull'obbligo dell'istruzione, cioè stabiliva che il numero delle scuole obbligatorie debba essere proporzionato al numero della popolazione, o meglio dei fanciulli, che debbono frequentare le scuole elementari.

Dopo tutte queste prescrizioni tassative della legge, a me pare che dovesse riuscire impossibile stabilire per regolamento nuovi oneri per i comuni. Ebbene, gli articoli 5<sup>o</sup> e 6<sup>o</sup> del regolamento 7 giugno 1883 per la esecuzione della legge sul Monte delle pensioni, pare a me che abbiano imposto oneri eccessivi o superiori a quelli voluti dalla legge sul Monte delle pensioni. Il primo di questi due articoli dice: “ Il contributo del comune per il Monte delle pensioni è dovuto anche per quelle scuole che esso mantenga in più delle obbligatorie; „ e l'altro articolo, il 6<sup>o</sup>, dice: “ nel decreto della classificazione deve essere determinato volta per volta il numero delle scuole e delle classi obbligatorie per ciascun comune; e dove, oltre le scuole e le

classi obbligatorie, *ne esistano delle facoltative, saranno queste indicate e classificate per gli effetti dell'articolo precedente.*

Questi due articoli, anzitutto, sembra a me che violino la lettera della legge sul monte delle pensioni e segnatamente l'articolo 3; essi inoltre vengono meno allo spirito informatore di quella legge e ambedue violano l'eguaglianza del contributo fra i comuni, mentre aggravano specialmente i comuni più zelanti della istruzione elementare. Se l'articolo 3 della legge sul monte delle pensioni avesse detto solamente, che il contributo annuo dei comuni è stabilito nella misura di due centesimi sugli stipendi minimi legali *dei maestri*, avrei capito che un regolamento potesse comprendere gli stipendi minimi dei maestri tanto delle scuole obbligatorie, quanto delle facoltative. Ma invece l'articolo 3 aggiunge altro e stabilisce che per il minimo dei due centesimi, si deve tener conto del numero delle scuole ad essi comuni assegnate dalla legge sulla istruzione obbligatoria.

Dunque v'è un criterio preciso che stabilisce il numero delle scuole per cui i comuni debbono pagare; questi, cioè, debbono pagare solo per quelle scuole *assegnate loro dalla legge obbligatoria*. Aggiungendo le scuole facoltative si tien conto anche delle scuole *non assegnate per legge*, di quelle scuole che i comuni hanno fondato di loro arbitrio oltre quelle cui sono obbligati per legge.

Inoltre l'ingiustizia delle disposizioni contenute nei due articoli 5 e 6 del regolamento appare anche più evidente dal quarto capoverso dell'articolo 2 del regolamento stesso sul monte delle pensioni; e invero, mentre in questo quarto capoverso dell'articolo 2, il regolamento sospende il contributo perfino già deliberato come obbligatorio dalle deputazioni e dai consigli provinciali scolastici, perchè non dovrà sospendersi e non dovranno a più forte ragione esimersi dal contributo i comuni per le scuole facoltative?

Ho detto che i due articoli 5 e 6 del regolamento per l'esecuzione della legge sul Monte delle pensioni son contrari anche allo spirito ed alla ragione della legge del 16 dicembre 1878, il contributo dei comuni infatti deve avere un certo carattere di continuità, perchè il Monte delle pensioni possa stabilire un fondo permanente con cui sopperire alla pensione dei maestri elementari.

Ora le scuole facoltative possono essere ad ogni momento soppresse dai comuni che le hanno fondate, senza che per questo la legge abbia alcun diritto di costringere quei comuni a mantenerle in vita; epperò, quando cessano le scuole facolta-

tive, ne viene di necessità che cesserà il contributo dei comuni per queste scuole.

Ma gli articoli citati mancano anche al principio d'eguaglianza che si deve avere nello stabilire i contributi fra i vari comuni. Finchè è prescritto che ogni comune è obbligato a dare un contributo in ragione delle scuole obbligatorie, questo spirito di eguaglianza è conservato; quanta è la popolazione e tante sono le scuole obbligatorie; tanto è il contributo quanto è il numero di queste scuole.

Ma se noi comprendiamo anche le scuole facoltative, ne viene che i comuni più zelanti, che, a parità di popolazione, hanno fondato maggior numero di scuole per accelerare meglio la istruzione elementare, quei comuni vengono appunto a pagare di più dei comuni i quali mantengono unicamente la scuola obbligatoria. Non ho ragione di fermarmi a una ultima osservazione: che i contributi imposti per le scuole facoltative gravano appunto i comuni più premurosi nell'estendere l'istruzione elementare.

Senonchè queste disposizioni del regolamento si possono, forse, spiegare con gli scopi che le hanno suggerite.

Può darsi che siano state imposte per far usufruire tutti i maestri, ancora quelli delle scuole elementari facoltative, del beneficio promesso dal monte delle pensioni.

Ma in questo caso a me pare che si potrebbe, con maggiore osservanza delle più strette regole di equità lasciare agli stessi maestri, i quali fanno scuola nelle classi facoltative, il sodisfare a questo contributo, sia per la parte loro, sia per quei due centesimi che sono chiesti ai comuni. D'altra parte, poi, mi sembra che, se anche ci si affidasse maggiormente allo zelo dei comuni e si lasciasse alla libertà e all'arbitrio loro il pagar spontaneamente questo contributo di due centesimi per le scuole facoltative, sarebbe rendere omaggio a quello spirito che li ha animati ad istituire cotali scuole.

Ma quello che impensierisce maggiormente e che collega queste disposizioni con le parole della relazione si è appunto il sottinteso che queste disposizioni possano essere state scritte per accrescere il fondo del Monte delle pensioni; quasi che questo fondo non sia abbastanza sodisfacente pei bisogni che si manifesteranno in avvenire. In questo caso, io prego il ministro di far accertar bene la condizione finanziaria del Monte delle pensioni; perchè, quando sia accertato che le disposizioni date pel futuro pagamento delle pensioni non bastino, il Governo possa venir dinanzi

alla Camera a proporre quegli altri espedienti o provvedimenti che valgano a mettere il Monte in condizione da soddisfare ai bisogni dei maestri che vi sono inseriti.

Il Governo, credo io, mancherebbe al dovere suo, se non facesse queste ricerche, e non denunziasse in tempo i pericoli che possa correre il regolare servizio del Monte delle pensioni; e la Camera mancherebbe di serietà, e verrebbe meno alle promesse replicatamente fatte al paese quando, d'accordo col Governo, non provvedesse in modo efficace all'esecuzione d'una legge, che fu fatta in prò dei benemeriti insegnanti elementari.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

**Coppino, ministro dell'istruzione pubblica.** L'onorevole Roux, discorrendo sul regolamento del Monte delle pensioni, mi pare che abbia fatto due questioni. Una è quella di vedere se i provvedimenti legislativi possano, al tempo dalla legge fissato, soddisfare a quegli obblighi che la legge impone; e quindi egli fa un esortamento al Governo perchè provveda.

La seconda sua questione è quella della dissonanza che egli trova tra le disposizioni della legge, e le prescrizioni del regolamento che, secondo lui, si scostano dallo spirito e dalle parole della legge. Quanto alla raccomandazione per la prima parte dell'argomento, le dirò solo che sin dal 21 aprile si sono invitati gli uffizi scolastici a fare le loro osservazioni per vedere quali cose della legge sul Monte delle pensioni bastino, quali convenga modificare. Dal 21 aprile a questa parte si ricevono delle risposte, le quali intendono appunto a quietare, in qualche maniera, i sospetti legittimi che la relazione dell'egregio direttore generale ha fatto nascere in tutti. Il direttore dubita (non è ancora un dubbio decisamente affermato) che alla fine dell'anno 1888, od al principio del 1889, in cui la legge dovrebbe avere i suoi benefici effetti per quest'ordine di maestri elementari, non possa ottenere tutti i vantaggi promessi.

È un dubbio il quale non può essere chiarito nemmeno dal direttore medesimo. Tant'è che egli ha richiesto notizie sugli anni di servizio e sull'età degli insegnanti, i quali ora contribuiscono al Monte, ed al 1889 potranno essere sussidiati da questo ente morale.

Quindi per questa parte Ella vede che non è ancora giunto per il Governo il momento di provvedere.

E tanto poco è giunto, che dopo di avere spedito quella circolare, mi avvenne di parlarne coll'e-

gregio direttore del Debito pubblico, il quale mi affermava per l'appunto essere utile ma non ancora giunto il tempo opportuno a correzioni. Crede egli, bensì, che forse qualche provvedimento si dovrà prendere in appresso, ma pensa che per ora non se ne possa determinare il quando, e che perciò ora esista una necessità sola della quale ora non discorro. La ragione del dubbio dell'egregio direttore del Debito pubblico sta in ciò che, stando ai suoi conti, nel 1888 avremo 21,745,993 lire e 42 centesimi di capitale, mentre le previsioni stabilivano 25 milioni; dunque sarebbero 3 milioni i quali mancherebbero perchè il conto tornasse.

Gli è vero, e diciamolo pure, che fino a questo punto i maestri ebbero o biasimo o lodi, il che tutto significa l'interesse che si pone alla scuola, ma quel benedetto capoverso *D* dell'articolo 2° il quale sarebbe una prova reale del bene che si vuole alla medesima, non si è ancora mostrato punto produttivo, il che fa parere che noi siamo molto più facili a lodi e a biasimi, i quali non costano molto, che a giustificare coll'opera la sincerità della nostra fede e delle nostre opinioni. Intanto per la prima questione resta ciò assodato, che non sia oggi il momento di provvedere, per la ragione che il direttore il quale ha chiamato l'attenzione del Parlamento e di tutti sopra questi conti, ha ancora bisogno di avere altri dati dai quali dedurre la giustezza della sua previsione.

Ciò detto, vengo a quella seconda parte, la quale, se per un verso dimostra l'amore della legalità che è nell'onorevole deputato, per l'altro diminuisce alquanto il grado di tenerezza che si mostra a favore dei maestri.

Ma il contributo che voi imponete ai comuni per le scuole facoltative intende forse a migliorare quel fondo che sino ad ora vien meno? È stata questa una delle ultime considerazioni sue. Ora se il fatto desse risposta affermativa, pare che egli lo disapproverebbe, ed avrei ragione io, perchè vi scemerebbe questo fondo, questo contributo dei comuni per le scuole facoltative, il quale contributo, secondo l'oratore, dovrebbe andare a beneficio generale.

Ma lasciato il valore dell'argomento, è a notare che quel fondo là non aumenterebbe nulla, imperocchè se il comune paga il contributo per la scuola facoltativa, il maestro della scuola facoltativa viene a prendere la pensione, e quindi non si aggiunge, nè si toglie; si paga, perchè deve essere pagata la pensione.

Vediamo ora se veramente sta il disaccordo accennato dall'onorevole oratore. Egli mi domanda se io intenda mutare questo regolamento.

Io gli dirò che non mi indurrò a mutario, se non allora che sia necessità per amore della giustizia e per amore della legge; e poi debbo far notare che il regolamento è munito di tutte quelle guarentigie le quali possono assicurare del rispetto delle prescrizioni della legge, imperocchè fu sottoposto all'esame del Consiglio di Stato, e poi approvato anche dalla Corte dei conti.

Ora l'onorevole Roux permetta a me, non avvocato, che mi ripari un pochino dietro l'autorità di questi pareri, e di più io faccio osservare una cosa.

Qual è lo spirito della legge? Ella, onorevole Roux, mi ha parlato di comuni; ma la legge è per i comuni o per i maestri? Ora, qualunque cosa si possa prescrivere intorno ad una legge di questa natura, deve avere la medesima ispirazione, e risponderò a quei medesimi concetti che l'hanno dettata.

Quindi il criterio supremo che si deve portare nell'interpretazione delle leggi su questa materia, deve essere ispirato al concetto dominante che ha ispirato il legislatore.

Dunque non i comuni, ma i maestri.

Vediamo ora se nella legge stessa qualcosa era che significasse questo concetto, e che obbligasse il legislatore a rifletterci di preferenza.

L'articolo 1° spiega il concetto determinante, e dice che il Monte delle pensioni è istituito per gli insegnanti pubblici nelle scuole elementari mantenute dalle provincie, dai comuni e dallo Stato.

Concetto generale che evidentemente ispira, determina, fissa i punti entro ai quali si aggira ogni prescrizione successiva.

E non solo l'articolo 1°, ma l'articolo 4°, dice: "Tutti gli insegnanti provveduti di regolare diploma, che esercitano il loro ufficio in scuole elementari pubbliche, e (ripete) mantenute dai comuni, dalle provincie e dallo Stato, devono pagare il contributo."

Dunque la legge ha guardato innanzi tutto ai maestri; e li doveva guardare, se è fatta per questi. Non ci sarebbe stata nessuna ragione di fare una legge, allorchando si fossero dimenticati i maestri; cosicchè, se io non voglio negare che dall'articolo 3 si possano con qualche fondamento dedurre le ragioni poste innanzi dall'onorevole Roux, io desidero che anch'egli riconosca come dall'articolo 1° e dall'articolo 4° nascano quelle indicazioni, le quali debbono imporsi a tutto il governo di questa materia.

Perciò io credo che il regolamento dovesse camminare tra due rispetti: il rispetto al comune

contribuente, il rispetto al maestro pur contribuente: ma non considerando la legge i due contribuenti, esso ha voluto assicurare tra i due rispetti quello che faceva conseguire il fine per il quale la legge era stata dettata. E come questo appunto riguarda i maestri, credo che la prevalenza data agli articoli 1° e 4° sia un omaggio reso allo spirito del legislatore.

Quanto poi alle ragioni, per cui l'onorevole deputato Roux trovava come una ingiustizia, che i comuni che hanno scuole facoltative, fossero tassati come i comuni che scuole facoltative non hanno, mi pare che si abbia a dire prima di tutto il rovescio. Credo che su questo la legge avrebbe fatto bene ad essere più esplicita prima, e che non s'interpreti ora bene l'animo dei comuni. Quando essi avessero creduto di dovere impaurirsi della spesa di 2 centesimi, si sarebbero molto più impauriti dello stanziare stipendi per scuole che non erano obbligati a tenere.

Onde, se qui c'è disparità, è disparità volontaria tra i comuni, ma disparità molto lodevole. Infatti come si capirebbe che questi comuni più illuminati e più teneri della civiltà e dell'educazione del popolo, istituissero spontaneamente una scuola, e poi volessero al loro maestro, scelto colla maggior cura, fare una condizione inferiore che non facessero agli altri, i quali insegnano in una scuola obbligatoria?

Ma il procedere a questo modo non è neanche nella natura dell'animo umano: in quel che è facoltativo noi procediamo con più larga e giusta misura. Questi comuni, quando furono chiamati a contribuire per le scuole facoltative che avevano essi istituite, furono i soli, i quali erano liberi di sottrarsi alla ragione dell'obbligo, perchè agli altri la legge imponeva il mantenimento della scuola.

L'onorevole Roux pensi a ciò, che comuni e maestri si trovarono in questa condizione. Il comune, tenero della istruzione dei propri amministrati, accresce il numero delle scuole oltre a quelle che per legge è obbligato a tenere: ma distingue forse la scuola *A* obbligatoria dalla scuola *B* facoltativa? E che cosa nasce da ciò? Che voi potete esporvi a un arbitrio doloroso e dannoso, perchè quando si tratterà di pensionare qualcuno, come non avete dichiarato se la scuola *A* era facoltativa, la scuola *B* non era, voi non avete criterio di sorta.

Nelle scuole facoltative avete molta maggiore libertà, e davvero dobbiamo notare che se a certi maestri si affidano le scuole facoltative è a credere che si faccia, perchè vi danno buoni frutti, essendo facilissimo tralasciare quello che non si è obbligati a fare. Ora nascerebbe anche questo inconveniente,

che alcuni maestri migliori sarebbero privati di quei vantaggi che la legge ha voluto assicurare a tutti.

Per queste brevi considerazioni, io credo che il regolamento che ha per sè l'autorità dei *Consiglieri* più solenni, l'abbia ottenuta perchè risponde precisamente allo spirito che ha informato la legge. E come, fino a prova in contrario, io sono di questo avviso, onorevole Roux, delle due raccomandazioni che fa, ne accetto una, quella cioè di tener dietro a questa legge, tener conto degli studi della direzione generale che amministra questo fondo, e vedere quanti argomenti abbiano le dubbiezze che per il momento la travagliano.

Quanto al secondo punto, di correggere il regolamento, non solo credo che sia troppo presto per esser corretto, ma ritengo che abbia tradotto in atto un legittimo ed onesto desiderio, così dei comuni come dei maestri.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Roux per dichiarare se sia o no soddisfatto.

**Roux.** Riguardo alla prima risposta datami dal ministro io mi appago molto volentieri della sua assicurazione che si stanno facendo studi speciali, e con la promessa che sarà provveduto quando ne sarà il caso.

L'onorevole ministro, riguardo alla seconda questione da me fatta, dice che il mio argomento indebolisce un pochino quella tenerezza che noi abbiamo per i maestri. Io non intendo d'indebolire niente affatto quella tenerezza, ma con quella io ho una tenerezza maggiore, mi permetta di dirlo, ed è per il paese in generale, per l'istruzione di tutti i fanciulli, e per i comuni ai quali troppo poco anche pensiamo.

Per me il maestro è il mezzo più efficace per propagare l'istruzione. Ora, quando mi si domanda se lo spirito della legge, sia fatto più per i comuni o più per i maestri, e mi si risponde che lo spirito della legge è segnatamente gli articoli 1 e 4, vogliono rivolgersi anzitutto a beneficio dei maestri, allora io dico che al disopra di questo spirito speciale, c'è ancora quello spirito che io ho invocato a beneficio dell'istruzione generale.

Del resto io non intendo niente affatto di danneggiare questi maestri delle scuole facoltative. Capisco anch'io benissimo l'osservazione fatta dal ministro, ma non ammetto l'accusa di voler stabilire una disparità nelle condizioni di questi maestri; e quando mi dice che non è possibile che un comune distingua fra tante scuole quella che può essere facoltativa e quella che può essere obbligatoria, allora io rispondo: no, onorevole ministro, io non domando questa distinzione

a danno dei maestri; per me sta l'articolo quarto, il quale, obbligando tutti i maestri indistintamente a contribuire al Monte delle pensioni, dà a tutti la facoltà di valersi dei diritti e dei vantaggi che questo stesso Monte assicura. Ma nella grande totalità dei contributi imposti ai comuni io osservavo unicamente che mi pareva non doversi gravare di più quelli che mostrano zelo per l'istruzione.

L'onorevole ministro ha detto un cosa vera e buonissima; ha detto: guardate che quegli stessi comuni i quali hanno impiantato scuole facoltative hanno dato con quest'atto la miglior prova d'interessarsi per l'istruzione e per i maestri; epperò non lesineranno certamente quei 2/100 di contributi.

Sta benissimo; e se l'onorevole ministro ricorda alcune mie parole, vedrà appunto che io ho notato essere molto meglio lasciare che questo contributo in soprappiù sia lasciato all'arbitrio e alla generosità dei comuni. Del resto noi dobbiamo riconoscere che il Monte delle pensioni è un ente morale per sè stesso, il quale non distribuisce pensioni ai maestri di un dato comune solo in proporzione del contributo dato da quel comune; ma è, per così dire, come un mare al quale affluiscono i contributi da tutte le parti, i quali si distribuiscono poi a tutti i maestri, secondo norme stabilite.

Del resto io mi accontenterò anche in questa parte delle promesse che mi ha fatto il ministro asserendo che il regolamento per adesso è troppo fresco per potersene rilevare subito tutti gli inconvenienti e provvedervi con necessarie modificazioni; ciò doversi fare, nel caso, assai più tardi. Io aspetterò, adunque. Se la imperfezione del regolamento da me accennata non produrrà inconvenienti, tanto meglio; che se, come succede in tutte le cose di questo mondo, questo o qualche altro inconveniente sorga, allora l'onorevole ministro manterrà la promessa di correggere queste imperfezioni.

**Presidente.** Così rimane esaurita la interrogazione dell'onorevole Roux.

#### Interrogazione del deputato Tegas al ministro di agricoltura e commercio.

Essendo presente l'onorevole ministro di agricoltura e commercio dò lettura di una domanda di interrogazione a lui rivolta.

“ Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio, intorno alle

informazioni che vorrà dare alla Camera sulla proposta di aumento dei dazi di importazione sui buoi, sui montoni e sulle farine da introdursi in Francia.

“ Tegas. ”

L'onorevole ministro di agricoltura e commercio è pregato di dichiarare se e quando intenda rispondere a questa interrogazione.

**Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio.** Se la Camera lo consente posso rispondere anche subito.

**Presidente.** Allora, non sorgendo obiezioni, l'onorevole Tegas ha facoltà di svolgere la sua interrogazione.

**Tegas.** Nella seduta del 21 maggio ho creduto dover rivolgere all'onorevole ministro di agricoltura e commercio un'interrogazione sulla notizia di un proposto aumento di dazio sulle farine, sul bestiame bovino e sui montoni all'entrata in Francia. L'onorevole ministro mi rispondeva che la cosa non era ancora ben certa, ma però ritenendo che il Governo italiano debba preoccuparsi di questo argomento, si impegnava anche giornalmente, se occorrerà, di riferire alla Camera tutto quello che sarebbe stato notato ufficialmente, e di affermare ciò che incombeva al Governo italiano, di fare nei limiti della legge e dei trattati.

Nel rinnovare ora la mia interrogazione, mi permetta la Camera di ricordare brevissimamente, coi dovuti maggiori riguardi, le vicende di questi dazi, la gravità e la portata della misura proposta, ed i provvedimenti che si potrebbero suggerire per evitare, od almeno attenuare i mali, che si temono.

La Camera francese, nell'occasione della discussione della tariffa generale nel 1881, discussione che durò ben quaranta giorni nell'una e nell'altra Assemblea, al fine di prepararsi convenientemente alla stipulazione dei trattati di commercio, portò da 3,60, come era convenuta nel trattato del 1863, a sei lire per capo la tassa sul bestiame bovino da introdursi in Francia. Portata questa legge davanti al Senato, quell'assemblea elevò il diritto nientemeno che a lire 30, con voti 155 contro 131 malgrado la viva ed eloquente opposizione del signor Tirard, allora ministro di agricoltura e commercio, ed ora ministro delle finanze in Francia.

Ritornata quella legge alla Camera, venne, in linea di transazione, ridotta questa tariffa a lire 15 per capo, misura che venne poi accettata dal Senato. Ora si tratterebbe di portare questo dazio d'introduzione per i buoi da lire 15 a lire 30,

per i montoni, da lire 2 a lire 4, e per le farine, da 1 60 a 2 75 il quintale.

Io mi restringerò specialmente a toccare delle conseguenze che ne verrebbero alla nostra agricoltura, se si adottasse questa duplicazione di tassa sul bestiame bovino; sebbene questo raddoppiamento sarebbe pure sensibile sulle farine, perchè mi risulterebbe che queste industrie tendono a svilupparsi in tutta Italia, specialmente a Livorno ed a Bologna. Basta poi consultare la statistica delle esportazioni ed importazioni per vedere, nell'anno 1883, per esempio, quale sia la importanza di questa esportazione di buoi, giovenchi o manzi dall'Italia.

Essa fu di 68,000 capi per un valore di 35 milioni. È vero che nel primo quadrimestre di quest'anno v'è una notevole diminuzione in rapporto allo stesso periodo del 1883; diminuzione che io non saprei attribuire se all'aumento del dazio in seguito al trattato, alla cessazione dell'aggio, alla minore richiesta della Francia, ovvero alla concorrenza della via ferrata dell'Harlesberg. Ad ogni modo io credo che quest'aumento di dazio arrecherebbe un grave danno non solo alla agricoltura italiana, ma alla francese, non solo ai consumatori, ma anche ai coltivatori francesi; imperocchè una parte del nostro bestiame non va soltanto ai macelli di Marsiglia, di Lione e di Parigi, ma serve eziandio ai bisogni delle stalle del mezzogiorno della Francia, le quali, per mancanza di pascoli, difettano appunto di bestiame da lavoro. D'altronde la crisi agricola, che travaglia la Francia, anzi l'Europa, è la conseguenza piuttosto del deprezzamento dei cereali. Ora io non comprendo come si potrebbe rimediare a questo, raddoppiando il dazio d'importazione sul nostro bestiame.

Il prezzo della carne è aumentato del 100 per cento da 50 anni, per cui la consumazione è ancor molto ristretta in Francia relativamente ad altri paesi. Ivi si consumano 35 chilogrammi all'anno per ogni abitante, mentre in Inghilterra se ne consumano 75; causa questa della maggior resistenza dell'operaio inglese. Del resto poi non si avrebbero che a contrapporre al signor Méline, attuale ministro d'agricoltura e commercio della Francia, le osservazioni, le argomentazioni, ed i discorsi fatti nel Senato e nella Camera dal suo collega il ministro Tirard per dimostrare la giustizia della nostra causa, ed anzi il danno di questi aumenti tanto nell'interesse italiano quanto nel francese. Il signor Tirard diceva nel 2 aprile al Senato francese che il Governo si era riservata la libertà dei dazi sul bestiame, ma soggiungeva: *dont nous*



*n'userons pas, j'espère, et même je le crois fermement.*

Sosteneva che il rimedio sarebbe stato peggiore del male, che esso sarebbe andato contro allo scopo propostosi.

Nel processo verbale poi della conferenza tenuta coi nostri negozianti del trattato in data del 12 aprile 1881 si leggono queste parole:

“ M. le président Tirard ajoute, en terminant, que, dans sa pensée, il n'y a aucune chance pour que le droit de 15 francs sur les boeufs, inscrit au tarif général, soit modifié dans le sens d'une augmentation. ”

Pur troppo col trattato del 14 maggio 1882 l'Italia si trova vincolata sino al primo febbraio 1892. La Francia volle libera la voce del bestiame per poterla naturalmente elevare a piacimento a 15, a 30 ed anche a 50. Ed è appunto questa spada di Damocle sospesa sul capo dei nostri agricoltori, che forse impedirà quella trasformazione, la quale è consigliata appunto nella crisi presente e che proviene dal deprezzamento del grano, del mais, della canapa, del lino, dei bozzoli ecc. Sarebbe il nuovo aumento una vera imposta che si metterebbe; e calcolando l'esportazione di 50 mila capi in media all'anno potrebbe essere di 750 mila lire, qualora non diminuisse l'esportazione; ma se questa dovesse diminuire o cessare, segnerebbe la decadenza delle nostre più fertili campagne irrigue.

Da ciò vedete, o signori, quanto fosse giusta l'agitazione dei Comizi agrari all'epoca della stipulazione del trattato di commercio, affinché vi si includesse il bestiame colle altre voci di maggiore esportazione; e come sia anche giusta l'apprensione del paese e dei suoi rappresentanti in questo momento in cui si vedono minacciati da un nuovo aumento di dazio. Io ho ragione di credere che al ministro di agricoltura e commercio siano pervenute recenti istanze di Camere di commercio e di Comizi agrari che giustamente si allarmano e desiderano di essere un poco rassicurati dalle parole del Governo.

Passando ai provvedimenti, ossia ai mezzi di difesa, io dirò brevemente che nella nostra tariffa si è già vincolata la carne macellata; la quale pagherebbe 5 lire, ogni 100 chilogrammi.

**Trompeo ed altri.** Tre lire!

**Tegas.** Tre lire, tanto meglio, ogni 100 chilogrammi. Ora, calcolando il bove di quattro quintali, sarebbero lire 12, cioè assai meno del dazio attuale per l'animale vivo, deducendo anche le spoglie. Così si potrebbe mantenere ancora una forte

esportazione di carne macellata. Ma questa evoluzione non è così facile; occorrono capitali per stabilire ammazzatoi in punti vicini alla frontiera; necessita, poi, anche l'aiuto del Governo pei trasporti e pei vagoni refrigeranti nella stagione estiva. Ed è qui dove io credo di poter accennare ad un altro mezzo di difesa. Poichè, come si sa, la esportazione si fa in vagoni completi a grande velocità, vagoni che contengono ordinariamente 8 bovi; e, se le facilitazioni che si fanno ad un numero determinato di vagoni all'anno, si potessero estendere a tutti gli altri, si potrebbe così aiutare la esportazione del bestiame all'estero. Non parlo dei dazi di compensazione: perchè le voci libere lasciateci dalla Francia non sono molte, nè molto rilevanti. Io non sono protezionista; quando sento a parlare di protezione per le industrie e di libero scambio per la sola agricoltura, io vorrei che mi si dicesse se vi sono per avventura due economie politiche. A me pare che non ci debbano essere due pesi e due misure; o libertà, o protezione per tutti; eguaglianza di diritti e d'oneri.

Non entro poi nell'argomento della diminuzione nelle spese di produzione, la quale porterebbe alla diminuzione dell'imposta e delle sovrimposte che in Italia sono molto più gravi e disuguali e senza di cui non si potrà mai sostenere una vera concorrenza coll'estero; e conchiudo.

Io non posso credere che la repubblica francese voglia ritornare ai metodi più irrazionali della ristorazione, che pose un dazio di lire 50 per capo sull'importazione dei buoi, e fece diminuire del 31 per cento la consumazione della carne in Parigi.

Io domando a quale scopo spendere tanti milioni e tanti anni di fatiche per traforare il Cenasio, quando si dovesse ora chiuderlo per le principali e più preziose esportazioni ed agli scambi internazionali? Tutte le considerazioni politiche, economiche, sociali e finanziarie sono contro questa proposta antidemocratica ed antigienica.

E dico anche le considerazioni finanziarie, perchè se quest'aumento avesse per effetto di diminuire di molto, o di far cessare le nostre esportazioni, è evidente che la finanza francese invece di rinsanguarsi subirebbe una perdita.

Io spero che il Governo francese non vorrà abusare della situazione che si è creata col trattato del 1882, nè sfruttare la molta buona fede di quegliino che si acconciarono alla dura condizione ch'essa dettò, affidandosi alle promesse fatte.

Io spero nella forza dell'opinione pubblica di quella grande nazione colla quale è comune ed uguale l'interesse di mantenere buoni rapporti. Me

ne dà buona fidanza l'accoglienza che a simile proposta già venne fatta dalla stampa più autorevole di Parigi, ed anche dagli stessi giornali governativi. Io confido nell'attitudine decisa e conciliante del Ministero, il quale non lascerà nessun mezzo intentato per preservare il nostro paese dal grave danno e dal nuovo sfregio che verrebbe inflitto, e avrà così benemeritato dei 18 milioni d'italiani, i quali sarebbero più o meno danneggiati da quest'aumento, e furono in questi ultimi anni bersagliati dalla malignità degli uomini e del cielo.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

**Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio.** Rispondo subito e brevemente all'onorevole Tegas. Finora non è stata presentata dal Governo francese alcuna proposta di legge nel senso di aumentare il dazio d'importazione sulle farine e sul bestiame. Quindi nulla può dirsi di positivo per ora sugli intendimenti di quel Governo in proposito; e molto meno sulla misura dell'aumento.

La stampa francese, come ha accennato l'onorevole Tegas, si è occupata con molto interesse di quest'argomento.

Autorevoli e reputati giornali oppugnarono qualunque proposta di aumento. Il Governo italiano si è preoccupato, come era suo debito, delle conseguenze che potrebbe produrre il disegno di legge, il quale, in ogni modo, per avere esecuzione, dovrebbe essere approvato dal Parlamento francese.

In questo momento esiste tra il nostro ed il Governo di Francia un attivo scambio di comunicazioni in proposito. Comprenderà quindi l'onorevole Tegas, comprenderà la Camera che ogni discussione sarebbe inopportuna; potrebbe anzi produrre una conseguenza contraria alle nostre speranze, ai nostri desideri.

Per ora quindi non ci resta che aver fiducia, come ha già dimostrato di avere l'onorevole Tegas, nel senno e nell'equanimità del Governo e del Parlamento francese.

Sia sicuro l'onorevole Tegas, sia sicura la Camera che il Governo in questa questione non ha mancato, e non mancherà al debito suo.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Tegas.

**Tegas.** Ringrazio l'onorevole ministro di agricoltura e commercio delle dichiarazioni, che ha fatto; riservando il mio giudizio mi dichiaro per ora soddisfatto, augurando che abbiano felice esito le trattative col Governo francese.

**Presidente.** Così rimane esaurita l'interrogazione dell'onorevole Tegas.

### Discussione del disegno di legge per provvedimenti relativi alla giurisdizione consolare italiana in Tunisi.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge per provvedimenti relativi alla giurisdizione consolare italiana in Tunisi.

Si dia lettura del disegno di legge. (Vedi *Stampato* n° 199A.)

**Presidente.** Reputo inutile di dar lettura del protocollo il quale sta unito al disegno di legge, salvo che qualche parte ne venga discussa, o si presentino modificazioni al medesimo.

Su questo disegno di legge ha facoltà di parlare l'onorevole di Sant'Onofrio.

**Di Sant'Onofrio.** Onorevoli colleghi: il disegno di legge intorno al quale noi siamo chiamati a deliberare, considerato intrinsecamente, soggettivamente ha un'importanza assai limitata; esso potrebbe anzi annoverarsi fra quelli che in linguaggio parlamentare noi siamo soliti a chiamare *leggine*, e non meriterebbe certo gli onori di una lunga discussione; esso è la conseguenza necessaria, naturale di spiacevoli avvenimenti, i quali hanno creato una certa ruggine fra due nobili nazioni, ruggine che, malgrado i lodevoli sforzi che si fanno da una parte e dall'altra, e questo disegno di legge ne è una prova, non può sparire improvvisamente, dappoichè noi uomini politici possiamo e dobbiamo spesse volte sapere obliare, ma le masse popolari non dimenticano così facilmente i benefici ed i danni che loro si arrecano.

Intorno alle cause di questi avvenimenti ancora non è fatta per intero la luce, ancora non sono a posto tutte le responsabilità, perchè vi è stato chi ha avuto la virtù del silenzio.

Dunque intrinsecamente il disegno di legge non ha una grande importanza, ne acquista invece una singolare se noi lo consideriamo da un punto di vista oggettivo, poichè noi ci troviamo in presenza di atti positivi del nostro ministro degli affari esteri, i quali ci pongono in grado di giudicare intorno alla situazione internazionale creata al nostro paese, intorno agli effetti della nostra politica estera la quale, generalmente, ama di tenersi in un vago nebuloso.

Ora io, brevemente, come è mia consuetudine, con la scorta di questi dati positivi, cercherò di esaminare tale condizione di cose, invocando la vostra benevolenza della quale ho grande bisogno, perchè a me manca il dono affascinante

della parola, e devo rozzamente e con difficoltà vestire le mie modeste idee. (*Bravo!*)

Noi dobbiamo esaminare la questione sotto due punti di vista, quello giuridico cioè, e quello politico. Cominciamo dal giuridico.

Data l'occupazione della Tunisia, per parte di una potenza civile, l'abolizione della giurisdizione consolare diventa una necessità, direi anzi una necessità utile. Le capitolazioni sono un diritto di eccezione aventi le loro origini nel medio-evo, e costituenti una limitazione alla sovranità territoriale. Infatti il trattato del 1535 concluso tra Jean de la Forêt e Ibrahim Pascià, e che forma la base del moderno diritto delle capitolazioni, trae le sue fondamenta dagli antichi statuti delle città commercianti del Mediterraneo, dagli accordi che dalle repubbliche italiane del medio-evo, da Venezia, da Pisa, da Genova si stipulavano colle autorità del basso impero, dai trattati che i re di Sicilia e di Catalogna concordavano coi Soldani d'Africa ed Egitto.

Le capitolazioni sono state un bene; perchè hanno reso possibili le relazioni internazionali fra popoli, separati dalla più alta delle barriere, dal fanatismo religioso. Senza le capitolazioni la Turchia sarebbe divenuta una Cina europea; alla loro ombra gli stranieri hanno trovato protezione, per la vita, per gli averi, per la religione; ed ancora adesso, malgrado le opposizioni che esse sollevano, nei paesi ottomani continuano ad essere una necessità, almeno, finchè non avremo ivi una legislazione ispirata ai principii della moderna civiltà, finchè non avremo magistrati indipendenti da qualsiasi pressione governativa da qualsiasi pregiudizio religioso. Però gl'inconvenienti delle capitolazioni sono grandissimi e molteplici. Furono segnalati al congresso di Parigi e fra gli altri dal conte di Cavour: sono stati ampiamente sviluppati nella bella relazione fatta dall'onorevole Mancini nel 1875 al progetto di legge sulle riforme giudiziarie in Egitto: sono stati ripetuti nella elaborata relazione del mio onorevole amico Di San Giuliano il quale anche questa volta ha dimostrato con quanta cura e con quanta erudizione studi le questioni di diritto internazionale. Io quindi non insisterò su essi, a voi noti. Dirò solo che quando si possono eliminare, sostituendo all'attuale giurisdizione consolare una giustizia la quale dia ampie garanzie d'indipendenza, di equità, di dottrina si fa cosa utilissima. Ed io credo che queste garanzie noi le troviamo nella magistratura francese la quale ha uno dei posti più eminenti in Europa, le cui sentenze vengono accolte con deferenza dovunque è in onore la scienza del giure. Questa magistratura annovera

scrittori di tanta autorità e dottrina, conserva le nobili tradizioni dei parlamenti antichi francesi: ed io ricordo con riverenza la fiera risposta data dal presidente Dupin al ministro: *la Corte rende delle sentenze e non dei servigi*; risposta che io sono certo verrebbe data anche in altri paesi dove si sono istituite delle Cassazioni ad unico scopo fiscale.

Dunque io non ho motivo di dubitare che la magistratura francese in Tunisia conserverà queste sue nobili tradizioni e che i nostri connazionali vi troveranno quella stessa severa giustizia che viene loro impartita tanto a Parigi, a Lione, a Marsiglia, come ad Algeri.

Del resto bisogna convenirne: sotto questo aspetto, la Francia si è mostrata arrendevole assai verso di noi. L'onorevole Mancini può veramente andar lieto e superbo: egli strapperà alla mannaia qualche malfattore e qualche furfante italiano, e così saranno salvi i suoi pregiudizi legislativi, le sue dottrine penali; ampio compenso questo all'Italia per la diminuita sua influenza politica.

Dunque dal punto di vista giuridico io non credo che si possano muovere gravi obiezioni contro il progetto di legge che stiamo esaminando.

Passiamo ora al lato politico; poichè noi ci troviamo di fronte ad una vera e propria campagna diplomatica, come risulta dal voluminoso *Libro Verde* che c'è stato presentato dall'onorevole Mancini e che racchiude quasi 200 documenti diplomatici.

Come rilevasi da esso e dal *Blue Book* le prime pratiche fatte dalla Francia per l'abolizione della giurisdizione consolare datano dalla seconda metà dell'anno 1882, mi pare dal giugno 1882; mentre le prime entrate fatte presso il Governo italiano sono del febbraio 1883. E si comprende; il signor Challemeil-Lacour, allora ministro degli esteri in Francia, cercava di ottenere con prevenzione l'adesione di tutta l'Europa per l'abolizione della giurisdizione consolare, onde trovarsi in una condizione più favorevole di fronte all'Italia isolata.

È vero bensì che nell'ottobre del 1873, il Ministero degli affari esteri spediva una circolare a tutti i rappresentanti italiani, nella quale vien detto: "ci parrebbe in ogni modo conveniente che all'evenienza la questione fosse oggetto di uno scambio di idee fra le potenze interessate prima che si proceda ad una conclusione." E terminava questa circolare telegrafica, spedita il giorno 14 ottobre 1882 alle ore 11 pomeridiane: "che procuri farci porgere l'assicu-

razione che in così grave e delicata questione il Governo dell'Italia animato da spirito di conciliazione, ma obbligato a difendere i proprii diritti potrà giovare del cordiale ed efficace appoggio del Gabinetto, presso il quale è accreditato il rappresentante. »

Veramente il telegramma è diretto a Vienna, ma poi con altro telegramma successivo della stessa data si ripetono le stesse istruzioni a tutti gli altri nostri rappresentanti presso le grandi potenze.

E notate che le prime entrate della Francia presso gli altri Stati sono del maggio o giugno 1882, mentre il nostro telegramma circolare porta la data del 14 ottobre 1882. Ciò dal punto di vista cronologico.

Dunque l'onorevole Mancini in questo telegramma circolare chiede alle potenze estere: primo uno scambio d'idee prima di venire ad una conclusione qualsiasi col Governo francese, secondo un cordiale ed efficace appoggio nei negoziati che si sarebbero potuti da noi intavolare colla Francia.

Ora vediamo i risultati di questa campagna diplomatica, vediamo se realmente uno scambio di idee ha preceduto la conclusione degli accordi fra gli Stati che si trovavano in negoziati con la Francia e quest'ultima, ed anzitutto cominciamo dall'Inghilterra, la quale, dopo l'Italia, ha interessi maggiori in Tunisia, e che quindi si doveva supporre avrebbe cercato di camminare perfettamente d'accordo con noi, esercitando anche un'azione comune, massime dopo l'invito ricevutone dall'Italia.

Il Governo inglese pochi giorni dopo declinava con tutte le cortesie diplomatiche qualunque idea di azione comune e di accordo preventivo, dichiarando di non potersi rifiutare alla domanda della Francia. Questa stessa idea veniva comunicata al ministro degli affari esteri con un documento ufficiale dell'ambasciatore d'Inghilterra sir Augustus Paget in data 24 ottobre.

Dunque il governo inglese non volle entrare in uno scambio preventivo di idee e ciò risulta dalla lettura di tutto il *Libro Verde*. Credo inutile citare tutti i singoli casi perchè ognuno di voi avrà letto e meditata questa pubblicazione.

Rimane quindi assodato che il Governo inglese sfugge da uno scambio preventivo d'idee e negozia direttamente colla Francia.

Però lord Granville nei suoi ricevimenti ebdomadari, come è consuetudine del resto di tutti i ministri degli affari esteri, interrogato volta per volta dal nostro rappresentante, dava notizia sullo stato in cui si trovavano i negoziati tra l'Inghilterra e la Francia, ma non mai faceva dipendere la sua determinazione dallo scambio preventivo di

idee col Governo italiano. Ciò anche si rileva dal *Blue Book* inglese, nel quale noi non troviamo un solo dispaccio del *foreign office* al proprio ambasciatore in Roma su questo pratico scambio d'idee coll'onorevole Mancini.

La vostra campagna diplomatica per ciò che riguarda l'Inghilterra non è stata dunque delle più fortunate. Questo contegno così riservato della Gran Bretagna ha prodotto una impressione non lieta in tutti coloro che, in Italia e in Inghilterra ritengono, che le intime relazioni tra i due paesi possono essere utili e giovevoli alla causa della libertà e del progresso. Poichè, o signori, queste due nazioni rette da istituzioni simili, sono animate l'una e l'altra da vero spirito liberale. Infatti gli stessi *tories* in Inghilterra non sono retriivi o reazionari; essi, conquistata una libertà, la difendono colla tenacità della loro razza, e molti progressi, molte utili leggi sono dovute alla loro iniziativa. E così non credo di andare errato affermando che tutti in questa Camera siamo ispirati da sentimenti eminentemente liberali. È questione solamente di procedura, di applicazione, ma reputo che non vi sia un solo in questa Camera che abbia aspirazioni retriive. L'un paese e l'altro sono retti da due Sovrani modelli di virtù costituzionale. E poi l'Inghilterra e l'Italia si integrano a vicenda: noi portiamo il concorso della nostra potenza continentale, quella la libertà del mare.

Ora da che deriva questa freddezza, la quale realmente sorprende tutti? Il perchè bisogna andarlo a ricercare un poco lontano. Giacchè le situazioni diplomatiche non s'improvvisano dall'oggi al domani; esse sono l'effetto di lunghi negoziati, e del successivo svolgersi degli avvenimenti.

Io non farò della storia antica, io non mi lagnarò che non si sia saputo cogliere l'occasione di trovarci intimamente legati coll'Inghilterra a Berlino. Anche a questo proposito la storia imparziale correggerà molti giudizi inesatti; mi limiterò a fatti più recenti, allorchando la Gran Bretagna, liberatasi dal suo duetto colla Francia in Egitto, ci stese la mano, invitandoci ad agire con lei e noi facemmo il gran rifiuto. Io ho lodato, e lodo tuttora l'onorevole ministro di non essere intervenuto in Egitto, non per i sacrifici, che avremmo dovuto eventualmente sopportare, non per le difficoltà, a cui saremmo andati incontro, non perchè l'opinione pubblica non pareva favorevole, giacchè io credo che un Governo forte deve dirigere lui l'opinione pubblica, e non farsi da questa rimorchiare, non perchè come taluni ritenevano si sarebbe violato il principio di nazionalità; la nazionalità deve sapersi meritare e man-

tenere con sacrifici diuturni, come abbiamo fatto e facciamo noi; eppoi, chi vede in Oriente una nazionalità, imperfettamente conosce quei paesi; in Oriente non ve n'è mai una, ma diverse, l'una sovrapposta all'altra; cosicchè favorendone una, ne sottomettiamo un'altra.

Ma la vera ragione, per cui io lodo il Governo italiano di non essere andato in Egitto, si è che, generalmente, le occupazioni miste sono causa di dissidi, producono, fra i paesi che le compiono, talvolta guerre, quasi sempre gravi divisioni e lotte d'influenza. Ed io tengo troppo alla leale e stretta amicizia dell'Inghilterra, per evitare tutto quanto potesse metterla a repentaglio.

Però, la condotta tenuta dal Governo italiano alla conferenza di Costantinopoli non è stata veramente delle più opportune per ottenere questo scopo.

Si può anzi affermare che tutte le proposte ostili, sgradevoli all'Inghilterra sono venute dal rappresentante italiano: e protocollo di disinteressamento, e neutralizzazione del canale di Suez, nel momento appunto in cui questo era base necessaria di operazione all'esercito di sir Garnett Wolseley. Una simile politica non la so capire. Avrei compreso una politica di aperta e tenace ostilità per impedire all'Inghilterra di impadronirsi dell'Egitto: non l'avrei nè approvata, nè divisa, ma la poteva legittimare. Invece, siamo stati tentennanti, incerti, abbiamo cominciato ad osteggiare gli interessi britannici, facendo quasi da zampa di gatto per altrui conto e poi improvvisamente abbiamo tirato i ponti.

Questa politica è per me veramente inconcepibile e la spiego unicamente come effetto d'una piccola vanità, non dell'onorevole Mancini che tra le sue molte virtù ha anche quella della modestia, dal desiderio di vedere accettata dall'Areopago europeo e passare nella storia una proposta italiana. Quale è stata la conseguenza di questa politica?

L'opinione pubblica inglese, quella opinione pubblica che in tutte le circostanze più difficili ci fu sempre sincera amica, si sollevò tutta contro di noi ed un riflesso di essa l'abbiamo avuto anche nel contegno di quel Governo. La pubblicazione infatti nel *Blue Book* di quella famosa nota di Granville sulla impotenza militare e marittima dell'Italia che l'anno scorso venne opportunamente letta qui dall'onorevole Sidney Sonnino, è un atto che compie solo un Governo che non si trova in cordiali rapporti con un altro.

Ed anche adesso la freddezza dimostrata in una questione per noi molto interessante quale è quella

della giurisdizione consolare in Tunisia, conferma che quei sentimenti perdurano in Inghilterra. Noi così abbiamo perduto i risultati della savia politica fatta, rispetto a quella nazione, dall'onorevole Cairoli in occasione della dimostrazione navale di Dulcigno.

Passiamo ora alle potenze dell'Europa centrale, la Germania e l'Austria. La prima, appena invitata in seguito alla circolare del 14 ottobre ad unirsi a noi rispondeva negativamente, dicendo che aveva già dato la sua adesione alla proposta della Francia e ciò per ringraziare questa del contegno benevolo da essa tenuto verso l'Austria in occasione dell'abolizione della giurisdizione consolare in Bosnia ed Erzegovina.

Invano il nostro ambasciatore cercò di mostrare la differenza che intercede tra la Bosnia-Erzegovina e la Tunisia, le prime occupate in seguito ad un mandato europeo, la seconda per esclusiva volontà d'un solo.

Il Governo tedesco non si lasciò vincere; ed un giorno il conte di Hatzfeld dichiara che la Germania avea dovuto prendere posizione e che ormai in nessuna guisa potrebbe tornare indietro.

Più cortese nella forma è stata l'Austria, perchè al *Ballplatz* continuano quella tradizione di cortesia internazionale dei Metternich, degli Schwarzenberg e di tutti quei grandi signori ungheresi, boemi ed austriaci, i quali hanno in questi ultimi tempi diretto la politica della monarchia degli Absburgo. Ma però nella sostanza nulla di speciale si è ottenuto.

Dai rapporti del conte di Robillant, si rileva che questi considera la questione come compromessa, e dice che l'Austria si farà rimorchiare dalla Germania. Inoltre in un altro rapporto ci si fa sapere prima ancora che fossero giunte le nostre contro proposte a Parigi che "l'Austria non ha nessuna ragione di protrarre i negoziati, i quali del resto sono finiti per quanto concerne questo Gabinetto."

Però, e da ciò si rileva la cortesia usataci, si dichiara che quanto alla cessazione dei tribunali consolari si preferiva lasciar l'iniziativa all'Inghilterra ed all'Italia, le quali avevano maggiori interessi in Tunisia; tutto ciò forse dipende eziandio dalla lunghezza della procedura parlamentare, perchè si richiede l'approvazione dei due parlamenti della Cisleithana e della Transleithana, e perciò vuolsi un certo tempo, anzi credo che il Parlamento ungherese non abbia ancora data la sua adesione all'accordo stabilito fra la Francia e l'Austria.

Dunque la vostra campagna diplomatica non ha avuto i risultati che voi speravate; nessuno

Stato ha fatto dipendere la sua adesione, i suoi atti, da uno scambio d'idee col Governo italiano.

Voi quindi vi siete trovati in una condizione peggiore perchè isolati in seguito ad un insuccesso diplomatico.

La Francia avrebbe potuto, volendo, profittarne; non l'ha fatto, è stata arrendevole, e ciò si spiega. Essa aveva un grande interesse, nel vedere abolite, al più presto le giurisdizioni consolari in Tunisia, perchè queste sono veramente, la pietra angolare di tutti i diritti, e di tutti i privilegi, che gli Stati stranieri hanno in Tunisia; diritti e privilegi che spariranno tutti, uno dopo l'altro, non essendo più che questione di tempo.

La Francia procede con molta abilità nell'assimilazione della Tunisia, senza inconsideratezze e precipitazioni.

Inoltre il Gabinetto di Parigi cercava di strappare all'Europa un riconoscimento qualsiasi dei fatti compiuti a Tunisi e vi è riuscito, inducendo tutte le nazioni a trattare per l'abolizione della giurisdizione. E di ciò si è potuto pubblicamente vantare il presidente del Consiglio di Francia, il signor Ferry, in un famoso discorso tenuto a Périgueux, in seguito all'inaugurazione della statua di Gambetta, magnificando i successi della sua diplomazia.

Ora, quale condotta avrebbe dovuto, a mio credere, seguir l'Italia; in questa vertenza? Presentata, in modo indiretto, e per mezzo dei propri rappresentanti la opinione dei vari Gabinetti, essa avrebbe dovuto astenersi, vistose le tendenze, da qualsiasi campagna diplomatica, richiudersi in sé; invitata dalla Francia, trattare direttamente procurando ottenere i maggiori vantaggi possibili; mostrare così il suo buon volere; e non presentarsi con le apparenze di una impotente malevolenza per la quale la Francia non può veramente esserci grata.

Spesse volte, in diplomazia: *inertia, sapientia*; ma, pur troppo, da qualche tempo, al Ministero degli affari esteri esiste una attività febbrile inconcludente la quale traluce dai molteplici e voluminosi documenti che ci vengono tratto tratto ammanniti, attività che io non so in altra guisa spiegare, se non nelle abitudini di lavoro, contratte dall'onorevole Mancini nello esercizio della sua nobile professione, colla quale egli ha raggiunto uno dei più eminenti posti, abitudini che gli rendono difficili e malagevoli gli ozii, spesso necessari, molte volte utili della Consulta. (*Si ride*)

Egli non ricorda, che in diplomazia generalmente la parola è di argento e il silenzio è d'oro.

E poi l'onorevole Mancini, nella generosità del

suo nobile e ben fatto cuore, sogna quasi una Europa ideale, con i suoi concerti, con i suoi mandati, con i suoi arbitrati; (*Si ride*) una specie di areopago retto da principii platonici. E non si accorge il mite ministro degli affari esteri che noi viviamo in un secolo di ferro e di fuoco; in un secolo nel quale la forza primeggia sul diritto; nel quale tutti gli Stati, anche i più deboli, sono armati fino ai denti; nel quale quelle stesse modificazioni umanitarie che si apportano al diritto *quo humanae gentes utuntur* non si considerano già come il portato di principii eterni, astratti, di giustizia, ma si accettano solamente perchè reciprocamente utili.

Lasci dunque ai filosofi, ai filantropi, agli scrittori il continuare nel nobile loro apostolato; auguriamoci che questo porti presto utili frutti; che presto in Europa regnino sovrani la giustizia ed il diritto; ma noi qui siamo uomini politici, ci dobbiamo dunque adagiare alla dura necessità delle cose, fare come Cromwell, pregare Iddio, ma tenere le polveri asciutte.

Quale adunque è la situazione creata all'Italia nel concerto delle potenze? Coll'Inghilterra e colla Francia, come risulta dallo stesso *Libro Verde*, le nostre relazioni sono d'un'indifferente cortesia. È vero che abbiamo la triplice alleanza. Nessuno più di me è partigiano convinto dell'utilità della triplice alleanza, per molte ragioni che qui sarebbe inopportuno di esporre, ma principalmente perchè dessa assicura all'Europa ed all'Italia i benefici della pace, della quale noi abbiamo tanto bisogno per la risoluzione dei gravi problemi interni che stanno allo studio.

Però dobbiamo convenire (ed è bene che lo si dica anche in pubblico) che noi, nella triplice alleanza, abbiamo portato un attivo maggiore di quello che riceviamo. Solo in seguito all'accessione dell'Italia alla lega dei due Stati dell'Europa centrale si è assicurato veramente la pace, perchè soltanto con tale nostra accessione si è data a questi la piena ed intera disposizione delle loro forze. Noi abbiamo dunque reso all'Europa un servizio eminente, anche a coloro contro cui, in apparenza, pareva diretto la triplice alleanza. In cambio di questo servizio non domandiamo nulla. L'Italia non sogna conquiste, non acquisti coloniali, perchè comprendiamo benissimo che per una politica coloniale si richiede una esuberanza di popolazione, e di capitali che ci mancano. Eppoi abbiamo nel nostro paese tante plaghe deserte, tanta vastità di terreni incolti che dovremmo ridurre a coltura prima di pensare a colonizzare lontane contrade.

Ma se non abbiamo ambizioni di conquiste, di colonizzazioni, se vogliamo vivere in pace coi nostri vicini, senza contrastare le altrui legittime aspirazioni, dall'altra parte abbiamo diritto di pretendere che non vengano manomessi i nostri più cari interessi, che questo mediterraneo nel quale si protende tutta la nostra vasta costiera, se non deve diventare un lago italiano, non abbia nello stesso tempo a mutarsi in un *mare clausum* di altri Stati. Ora cosa veggiamo noi? Tutti gli Stati bagnati dal Mediterraneo o aventi in esso interessi vi prendono posizione. La Spagna, malgrado le gravi difficoltà interne che ha da superare, e che ne diminuiscono tanto la forza di espansione, ha gli occhi rivolti al Marocco; infatti, per disposizione recente del Ministero della guerra spagnuolo, s'impone nelle scuole militari lo studio della lingua araba appunto nella previsione che in un tempo più o meno lontano le truppe spagnole abbiano ad avanzarsi in quelle lontane regioni. Ed io spero che quella nobile nazione non abbia più ad essere travagliata da guerre civili, nè diventare la mutabile preda di pronunciamenti militari, e che possa finalmente riprendere la posizione che le compete ed essere così un utile contrappeso nel mediterraneo. La Francia, lo sapete, ha creato nell'Africa un vasto impero posto nella situazione più felice del Mediterraneo. L'Inghilterra con Cipro e l'Egitto oltre Malta e Gibilterra si è assicurata la via per le Indie. L'Austria, padrona delle forti posizioni di Novi-Bazar, ha la via aperta quando le pare verso l'Egeo. La Russia colla Rumelia e colla Bulgaria è alle porte del Bosforo. Persino la piccola Grecia non dimentica le sue aspirazioni, tenendo gli occhi rivolti verso Candia per qualunque eventualità si possa verificare. E noi invece indifferenti ed indolenti aspettiamo che sulla terra numida sorgano tante nuove Cartagini a minaccia perenne di questa nostra Roma da poco tempo restituita a politica e civile libertà.

Ma v'ha di più. Io vi prego di seguirmi per un istante lungo l'Africa. Abbiamo la Tunisia e l'Algeria in mano della Francia, il Marocco sotto l'azione della Spagna. Viene poscia il Sahara con una costa inospitale ed arida, ma per qualunque eventualità di fronte sta già la Spagna colle Canarie divise solo da breve tratto di mare da quella costa. Indi abbiamo il Senegal, che è una delle grandi vie dell'Africa in mano ai francesi, poscia il Gambia con gli inglesi. Viene dopo la Sierra Leone con inglesi, francesi, portoghesi, indi la repubblica di Liberia, che come sapete è una creazione degli Stati Uniti d'America. Segue la

Costa d'oro con inglesi ed olandesi con i cosiddetti reami indipendenti degli Ashanti e di Dahomey su cui si esercita però l'influenza britannica. Quindi avete il Golfo di Guinea con spagnuoli, portoghesi, francesi. Poscia il Congo; dove in questo momento la Francia, per opera d'un italiano, sta estendendo il suo dominio, dove il Portogallo pretende a sovranità, dove l'associazione internazionale spera creare un reame, dove perfino la Germania che finora si era mantenuta aliena alle questioni coloniali, vuol piantare la sua bandiera, perchè capisce che un grande Stato deve avere delle colonie.

Viene poi il vasto impero Anglo-Africano col Capo di Buona Speranza, con Natal, la Cafreria, il Zululand, con gli Stati cosiddetti indipendenti del Transvaal, dell'Orange, che però col tempo, formeranno, come l'Australia, una forte e potente *Confederazione d'interessi* Anglo-Sassoni. E passando al Mar delle Indie troviamo il Mozambique sotto la sovranità nominale del Portogallo, ma già di fronte la Francia, impossessandosi di Madagascar, ha preso posizione, non dovendo eventualmente che traversare un breve braccio di mare.

Vengono poi i così detti Stati indipendenti di Zanzibar, indipendenti di nome mentre di fatto sono sotto l'alto dominio dell'Inghilterra. Indi la Costa dei Somali, deserta ed incapace di colonizzazione.

Finalmente abbiamo lo stretto di Bab-el-Mandeb, ed il Mar Rosso coi francesi ad Obok, gli inglesi a Socotra, a Perim, ad Aden, ed ora a Suakim, a Suez, in Egitto.

E qui finalmente si vede sventolare la nostra bandiera nella famosa baia di Assab, per la quale si ebbero molte lusinghe, e molte speranze finora andate a vuoto quantunque ben diretta potrebbe divenire una colonia non di primo ordine ma di una certa utilità come centro per il commercio con lo Scioa e con una parte dell'altipiano abissino.

Però giorni sono ho letto nei giornali e visto riportato dall'Agenzia Stefani una notizia che poi non è stata nè smentita nè confermata, che cioè il Re Menelik ed i capi di tribù poste in prossimità dello stabilimento francese di Obok abbiano invocato la protezione del Governo francese obbligandosi a fare di Obok lo sbocco delle loro carovane e dei loro commerci.

Ripeto, non so se questa notizia sia vera.

Ad ogni modo però la credo probabile, perchè la politica coloniale da noi fatta nel Mar Rosso, non è quella che si deve seguire da chi vuole fondare veramente una colonia. Noi, di fronte a

popolazioni feroci, barbare, che non rispettano che la forza, non abbiamo saputo incutere questo rispetto, che il massacro rimasto impunito di Giulietti, Bilieri e dei loro sventurati compagni non è fatto per accrescere, e Dio voglia che questa nostra debolezza non abbia in avvenire a portare conseguenze più funeste. Intanto le ossa di quei valorosi e disgraziati nostri concittadini biancheggiano ancora inulte sull'arida terra africana a disdoro del nome italiano. Cioè, m'inganno, qualche cosa si è fatto. Sulla costa di Assab, sorge un monumento, nel quale sono incisi i nomi di quei martiri del dovere e della scienza, con indicazioni del luogo del massacro! Questa iscrizione poi è tradotta in Arabo o in Dankalo ad eterna memoria dell'impotenza del Governo italiano!

Noi, giorni sono, abbiamo fatto girare per l'Italia un novello nostro concittadino l'Abder-Aman, concittadino perchè nativo di Margableh che è uno dei villaggi dipendenti da Assab.

Noi gli abbiamo fatto vedere la maestà del nostro Parlamento, conducendolo qui ad assistere alle nostre discussioni; gli abbiamo mostrato il nostro esercito, i nostri cannoni, le nostre colossali corazzate, i miracoli delle nostre industrie riunite a Torino; ma questo figlio del deserto quando tornerà al suo paese potrà dire: "È assai potente questa Italia, ma non riesce a liberare la mia povera famiglia dalle prigioni di un miserabile sheicco del mar rosso; il quale la tiene imprigionata, unicamente per punirmi d'essere affezionato e devoto suddito dell'Italia, di questa mia novella patria!"

E chiudo la parentesi d'Assab, per tornare in Africa.

Tutti gli Stati europei ed americani che hanno piantato le loro bandiere sulla barbara costiera dell'Africa, credete che lo facciano soltanto per il piacere di occupare una zolla qualsiasi di terreno e per farvi morire i loro sudditi di febbri e di tifo? Essi lo fanno perchè in un avvenire non troppo lontano l'Africa, questa incognita fino a ieri, sarà aperta al commercio mondiale; e tutti vogliono trovarsi per quel momento ai primi posti. A noi, per zucherino, l'Europa darà sotto la presidenza dell'onorevole Mancini la Conferenza in Roma per i *judicatum solvi*.

Un solo punto dell'Africa posto nel Mediterraneo, rimane ancora in uno stato di quasi libertà ed indipendenza.

Voi capite che intendo parlare della Tripolitania nella quale abbiamo interessi di prim'ordine. La nostra colonia è la più forte di tutte. Le nostre

importazioni crescono ogni giorno e forse siamo il paese che importiamo di più in Tripoli.

Ora io, in appoggio di quanto affermo, citerò l'autorità di uno scrittore distintissimo, non sospetto di amicizia verso l'Italia, del signor Charmes che conosce perfettamente l'Africa settentrionale, sulla quale ha fatto pregiate pubblicazioni. Questi si lagna dell'influenza che abbiamo a Tripoli ed eccita il suo Governo a contrabilanciarla. Nota che, la Società Rubattino avendo istituito un servizio di cabotaggio lungo la Tripolitania, servizio che io mi auguro non verrà mai tolto per qualsiasi considerazione, immediatamente dalla *Transatlantique* si è creato un servizio di concorrenza. Ma dove la Francia esercita la sua maggiore influenza è mediante le Opere pie e le scuole. Il signor Charmes constata infatti che esiste in Tripoli un ospedale francese accessibile ai malati di tutte le nazioni. Inoltre è stata aperta una scuola femminile dalle Suore francesi, frequentata da oltre 200 allieve.

Parlando della parrocchia cattolica dice: "La parrocchia cattolica è retta dagli italiani, ma come noi siamo i protettori del cattolicesimo in Oriente, il clero di una nazione rivale è interamente devoto ai nostri interessi." Inoltre si è istituita dai padri mariannisti una scuola maschile frequentata esclusivamente da ragazzi maltesi ed italiani, poichè per stessa confessione del signor Charmes la colonia francese in Tripoli non supera 25 persone. Ed egli si rallegra di ciò e con orgoglio patriottico esclama: "Fa piacere di vedere dei giovanetti maltesi e italiani cantare in coro, con una convinzione perfetta delle strofe in onore del nostro paese, delle sue glorie e della sua bandiera." Mi dispiace di non vedere l'onorevole Finocchiaro-Aprile, il quale con tanta competenza si è occupato della questione delle scuole italiane all'estero. Io avrei voluto chiedergli quanti figli di cittadini italiani cantano nelle scuole di Tripoli le glorie della nazione e della bandiera italiana.

Finalmente il signor Charmes termina con una frase che io segnalo particolarmente all'onorevole Mancini. Egli dice così: "Puisse l'influence de la France en Tripolitaine grandir de jour en jour et rendre inutile une conquête qui nous coûterait beaucoup trop chère!"

Ora io credo che l'Italia non può e non deve aspirare a diretto dominio nella Tripolitania; prima di tutto perchè dessa fa parte integrante dell'Impero ottomano; in secondo luogo perchè io non credo che l'influenza di un paese si eserciti solo con le conquiste, la si espande e meglio anche coi mezzi morali o colla propaganda econo-



mica e commerciale. Però quello che dobbiamo pretendere si è che questa Tripoli, che è la via dei commerci con il Fezzan, il Bournou, il Vadai, e perfino il Sudan, rimanga libera da qualsiasi influenza; che questa via, non occupata da alcuno, non divenga il monopolio altrui.

Vi sono certi casi nei quali bisogna parlar chiaro, con quella lealtà che ci dà la coscienza della propria forza e del proprio diritto. Spesse volte in diplomazia e in politica internazionale la via diretta è la migliore, e ve lo ha provato il principe di Bismarck. In certe evenienze bisogna esser decisi ad andare fino in fondo e farlo sapere con prevenzione.

Noi tutti vogliamo la pace con dignità, come ha detto egregiamente l'onorevole ministro degli esteri in un'altra circostanza; ma per avere la pace con dignità bisogna essere disposti talvolta anche alla guerra: *si vis pacem para bellum*. E poi la politica della pace ad ogni costo è altrettanto dannosa, altrettanto fatale quanto la politica delle avventure. Io credo che non fu ultima causa della caduta del Governo di Luigi Filippo. Le nazioni come gl'individui devono avere coscienza del loro essere: guai, se perdono la fede nei loro destini, se non hanno più sentimento della loro dignità e del loro avvenire: ad una nazione cui manchino alti e nobili ideali, non si può prevedere lunga e rigogliosa vita. Dunque non spavaldi, forse nemmeno audaci, ma neppure timidi.

Ricordatevi, onorevole Mancini, che parlate in nome di un paese di 30 milioni di individui, il quale non ha risparmiato sacrificii per il suo esercito e per la sua marineria, non per scopo di conquista, ma per tenere alta la sua dignità e il suo decoro, a tutela dei suoi più sacri e vitali interessi.

Cercate di rafforzarvi con delle opportune alleanze, ma pensate che il nostro migliore alleato sta in noi stessi, ed a questo proposito rammentatevi la fiera risposta data da Napoleone I a Metternich: *« Aide-toi que Dieu t'aidera - C'est le seul conseil que je puisse donner à une grande puissance »*.

Ed ora ho posto termine al mio dire. Io voterò il disegno di legge presentatoci dal Governo per alte considerazioni internazionali e perchè, date certe situazioni dobbiamo tenerne conto, dolente solo che la politica estera del mio paese non mi sembri quale io desidererei.

Io non ho parlato per vaghezza di discorrere, ma perchè ho creduto di adempiere al mio dovere di deputato e d'italiano. Io non ho parlato neppure per fare al Ministero opposizione. La politica estera, non può, non deve essere pretesto a lotte partigiane. Imperocchè le grandi linee

della politica internazionale d'un paese sono permanenti e non del demanio di questa o di quella frazione parlamentare.

Io dunque concludo colla lusinga che l'onorevole Mancini, non con le parole nelle quale egli è maestro, ma coi fatti saprà smentire tutto quanto ho affermato, ed io sarò lieto di fare ammenda onorevole. Quel giorno in cui egli proverà che la politica dell'Italia è veramente quale si conviene ad una grande nazione, io sarò fortunato di accordargli di nuovo il mio meschino voto, e con me gli daranno approvazione tutti coloro nel cui petto batte amore di patria e che son pronti a tutto sacrificare per la gloria e per la grandezza di questa nostra Italia diletta. (*Bene! Bravo! — Vari deputati vanno a congratularsi coll'oratore*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Guicciardini.

**Guicciardini.** Prendendo a parlare su questo argomento son mosso unicamente dal desiderio di richiamare l'attenzione della Camera sulle attribuzioni concesse al nuovo magistrato francese creato a Tunisi e dal desiderio di fare all'onorevole ministro degli affari esteri una calda raccomandazione.

Non ho bisogno di ricordare ai miei colleghi che nella Reggenza di Tunisi, come in tutti i paesi dove vige il sistema delle capitolazioni, l'ordinamento giudiziario è dominato dal principio che l'attore segua il foro nazionale del convenuto, fatta eccezione per le cause immobiliari le quali sono giudicate dall'autorità indigena. Così gli stranieri sono citati avanti al proprio tribunale consolare; gl'indigeni invece sono citati davanti all'autorità indigena; le cause immobiliari sono giudicate dai tribunali locali e più spesso dalla giustizia personale del Bey.

La legge francese del 23 marzo 1883, e la convenzione presentemente in discussione non distruggono, tendono soltanto a modificare questo ordinamento, perchè d'ora innanzi gli stranieri saranno citati davanti alla nuova magistratura creata nella Reggenza, ma gl'indigeni seguiranno ad essere citati davanti ai tribunali indigeni, e le cause immobiliari seguiranno ad essere giudicate dal Bey anche quando in queste cause siano interessati stranieri.

Io approvo, nello stato presente delle cose, che si chiuda il nostro tribunale consolare a Tunisi, pensando che il provvedimento è una conseguenza necessaria degli avvenimenti compiutisi nel 1881, pensando che la magistratura francese garantisce pienamente la retta amministrazione della giusti-

zia, pensando finalmente che il mantenimento del nostro tribunale consolare non gioverebbe nè a noi, nè alla nostra colonia tunisina. Non gioverebbe a noi, poichè su questo terreno ci troveremmo isolati da tutto il rimanente dell'Europa, e di più saremmo sospettati di fare la peggiore delle politiche, la politica del dispetto. Non gioverebbe alla nostra colonia tunisina la quale non potrebbe trar giovamento da un Foro speciale, mentre tutte le altre colonie della Reggenza si gioverebbero di un Foro comune.

Ma mentre approvo che la giurisdizione esercitata dal nostro tribunale consolare sia sospesa, non so veramente approvare che rimanga integra e salva la giurisdizione esercitata dalle autorità indigene sopra gli stranieri.

La giurisdizione tunisina dava qualche affidamento per una retta amministrazione della giustizia, quando il Bey era indipendente, e responsabile, quando il nostro console poteva parlare altamente al suo cospetto, quando, nella peggiore ipotesi, le nostre fregate (come più di una volta ne diede esempio il piccolo Piemonte) potevano comparire davanti alla Goletta per appoggiare le richieste dei nostri consoli. Ma queste garanzie sono cessate tutte dopo gli avvenimenti del 1881: le nostre fregate, andando a Tunisi, non potrebbero più avere che fare col Bey; il nostro console non esercita più nella Reggenza l'autorità propria dei consoli in paese musulmano; il Bey, avendo cessato di essere indipendente, ha cessato egualmente di essere responsabile; e, dovendo amministrare la giustizia, sarà naturalmente portato a favorire gl'interessi indigeni a danno degli interessi italiani, specialmente quando gli interessi indigeni nascondono interessi dei nuovi protettori.

L'onorevole ministro degli affari esteri, con quell'acume che lo distingue, prevede i danni derivanti dal mantenimento della giurisdizione indigena sopra gli stranieri residenti a Tunisi, e fin dal 29 novembre 1883, con una nota diretta al nostro ambasciatore a Parigi, fece al Governo francese la richiesta che alla nuova magistratura creata a Tunisi fosse data facoltà di conoscere, non solo delle cause promosse da indigeni contro stranieri, ma fosse data la facoltà di conoscere anche delle cause intentate da stranieri contro indigeni.

Ma egli non potè ottenere che la sua richiesta fosse benevolmente accolta dal Governo francese. Ottenne la dichiarazione che l'argomento a tempo più opportuno sarebbe stato preso nuovamente in esame, dopo approvata questa convenzione; ma non potè ottenere che non si verificasse

questo stato di cose, pel quale noi vediamo le giurisdizioni consolari cedere il passo, venir meno di fronte alla nuova giurisdizione francese, e rimanere integra e salda la giurisdizione indigena che dà tante meno garanzie della giurisdizione consolare.

Io credo che questo stato di cose debba assolutamente cessare, poichè non garantisce alla nostra colonia nè una retta amministrazione della giustizia nè i benefizi dell'unità di Foro. Io credo che alla giurisdizione tunisina debbano essere sottratti gli stranieri, e che al nuovo tribunale francese debba darsi facoltà di giudicare tutte quante le liti, dove in qualunque modo figurano gli stranieri, siano esse d'indole personale, d'indole mobiliare od immobiliare.

Nè mi trattiene l'obiezione che la magistratura francese troverebbe forse difficoltà ad applicare il diritto musulmano che regola lo stato delle persone, il possesso o la proprietà; poichè ricordo che nella vicina Algeria fin dal 1834 (quattro anni soli dopo la conquista) la Francia seppe attribuire ai propri magistrati la conoscenza di tutte le cause, lasciando al Kadì la facoltà soltanto di conoscere le liti vertenti tra gl'indigeni.

Io credo che il Governo francese facendo una tale obiezione alle giuste richieste del Governo italiano non opporrebbe una ragione, ma un pretesto capace di autorizzare i sospetti più legittimi sulle intenzioni avute, quando accolse le giuste domande del ministro degli affari esteri.

Appoggiato a queste considerazioni, io raccomando vivamente al nostro ministro degli esteri di riprendere le trattative iniziate colla nota del 23 novembre 1883. Egli ha il dovere di riprendere queste trattative, se vuole tutelare l'interesse maggiore della nostra colonia tunisina, l'interesse di una retta amministrazione della giustizia. Egli ha il diritto di riprendere queste trattative valendosi delle promesse e delle riserve fatte dal Governo francese. Raccogliendo questa mia raccomandazione egli non solo metterebbe me in condizione di votare con più sicura coscienza la convenzione, ma darebbe la soddisfazione ai voti più legittimi e più ardenti della nostra colonia di Tunisi.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Brunialti.

**Brunialti.** Avrei taciuto volentieri, o signori, dove non mi spingesse il dovere di rivolgere poche parole all'onorevole ministro alle quali mi porge occasione la legge che sta dinanzi a noi.

Allorquando si discusse il bilancio degli affari esteri in questa Camera, parecchi oratori richia-

marono l'attenzione del Governo sulle condizioni in cui allora si trovavano le missioni cattoliche nel Cordofan. Allora fra gli altri, io prevedi ed era, pur troppo, facile previsione, che queste missioni si sarebbero trovate fra breve esposte a gravi pericoli.

L'onorevole ministro per gli affari esteri però, pur promettendo che non avrebbe trascurato di proteggerle, credeva che questi pericoli fossero piuttosto lontani. Altri oratori, poi poco conoscendo la situazione delle cose, si lasciarono trascinare perfino ad affermare che questi missionari prigionieri del Mahdi si trovano molto bene.

Ora è corsa voce, e venne a noi trasmessa da monsignor Sogaro, il capo di questa missione, che si trova ora al Cairo, che que' missionari siano stati tutti trucidati. Si tratta, o signori, di 11 nostri concittadini, sette preti e quattro monache, intorno ai quali io sarei lieto se l'onorevole ministro degli affari esteri mi potesse dare qualche notizia, la quale mettesse in dubbio o confermasse soltanto in parte questo nuovo atroce eccidio di nostri concittadini. Ai quali martiri insieme della fede, della civiltà, e della patria, od alla memoria loro, mi pare debito una parola di compianto.

Io vorrei pregare poi soprattutto l'onorevole ministro per gli affari esteri di dirmi francamente se sia pur vera la notizia corsa, secondo la quale un'altra potenza si sarebbe interessata per cotesti nostri concittadini. So purtroppo che in virtù di antiche consuetudini e di tradizioni ben mantenute, la Francia assume anche la tutela dei missionari italiani che si trovano nella Siria; ma io spero che l'Italia non consentirà giammai che la Francia assuma anche la tutela di quelli che si trovano in Africa, laddove noi siamo, certo noi dobbiamo essere in grado di esercitare questa tutela e sapremo esercitarla come è nostro dovere.

La seconda preghiera che io intendo rivolgere all'onorevole ministro, e la quale ha, parmi, un'intima connessione col disegno di legge che discutiamo, od almeno coi fatti ai quali alludeva testè l'onorevole Di Sant'Onofrio, è questa. Io desidero, che nelle prossime conferenze che si dovranno tenere per regolare la questione egiziana, ed altresì in quella che si dovrebbe pur convocare per regolare la questione del Congo, l'onorevole ministro sappia, con quella abilità che gli è propria, difendere energicamente i nostri interessi africani.

Io non gli domando nè una politica di conquista, nè una politica coloniale propriamente detta; ma egli sa, d'altra parte, come sia neces-

sario di mostrare alle altre potenze che in Africa noi possiamo essere, politicamente ed economicamente, secondi a nessuno; imperocchè là è il solo avvenire, là è un campo vergine e sterminato per i nostri commerci, per le nostre esportazioni.

Io lo prego, sopra tutto, in codeste conferenze e nelle trattative che avranno luogo per prepararle, di voler tenere sempre a mente una massima politica, alla quale tenne sempre fede il conte di Cavour: è bene che la politica non sia mai scompagnata dalla morale; ma non è saggio che la politica di un grande Stato si metta al servizio della morale, come qualche volta, per esempio, in questo disegno di legge, certo con nobili intendimenti, ha fatto od accenna a fare l'onorevole Mancini.

Se esso seguirà questa condotta energica e franca in tutte le cose africane, insieme alla vivissima mia stima ed all'ammirazione, che non gli possono mai venir meno, egli continuerà ad avere, per quanto poco valga, anche il mio voto; se no, no.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Di San Giuliano, relatore.** Io devo, anzi tutto, una parola di ringraziamento all'onorevole Di Sant'Onofrio per le gentili espressioni delle quali ha voluto servirsi nel giudicare la mia modesta relazione. L'onorevole Di Sant'Onofrio ha fatto, senza alcun dubbio, un abile ed eloquente discorso; anzi, per usare maggior proprietà di linguaggio, un'abile ed eloquente requisitoria. Di questa requisitoria una gran parte sfugge al compito mio; poichè è debito del relatore di non addentrarsi nelle considerazioni di politica generale, se non in quanto possano avere un nesso diretto con la legge che ha il mandato di difendere.

E, per verità, l'onorevole Di Sant'Onofrio si servì della legge in esame, quasi come di un porto di partenza, dal quale spiegò le vele per inoltrarsi nel vasto pelago della politica generale.

Io resisterò ad ogni tentazione di seguir la sua nave sul debole mio schifo; io mi limiterò, ripeto, a quella sola parte delle sue osservazioni che alla legge si riferiscono. Mi vi limiterò, non solo perchè, come ho detto, questo è il dovere del relatore, non solo perchè, quand'anche il relatore potesse da questo campo ristretto uscire, sarebbe risibile che a così valente atleta della parola, qual è l'onorevole Mancini, io recassi il mio modesto ausilio; ma eziandio perchè (confesso un'opinione mia personale), sull'argomento in esame, una discussione veramente politica non mi sembra opportuna.

E per verità, come lo stesso onorevole Di Sant'Onofrio ha detto, questa legge è il risultato di un

assieme di circostanze di fatto, del quale io credo che, francamente, non si possa far risalire la colpa ad alcuno nè dei presenti, nè dei passati reggitori della cosa pubblica. Questa mia opinione è talmente ferma, è talmente profonda, che a scuoterla non vale neppure l'autorità del principe di Bismark, seppure è vera la frase che gli attribuisce nel suo recente libro il dottor Busch.

Secondo quanto narra il dottor Busch, il principe di Bismark avrebbe esitato per un momento intorno alla politica che doveva tenere nella questione di Tunisi, ma poscia (queste sono le parole testuali) avrebbe creduto più opportuno agli interessi del suo paese acconsentire a che la Francia avesse, in un campo diverso dal continente europeo, un'ampia soddisfazione, anzichè fare assegnamento sopra un fattore mal sicuro che non sapeva essere nè amico, nè nemico.

Questo giudizio, se è vero, del principe di Bismark, si riferirebbe senza dubbio ad un periodo storico della nostra politica, sul quale ho ragione di credere che l'onorevole di Sant'Onofrio porti un giudizio assai più benigno che sul periodo posteriore.

*Una voce a sinistra.* Questa è buona.

**Presidente.** Non interrompano.

**Di San Giuliano, relatore.** Ma io non voglio nè posso entrare in quest'ordine di considerazioni. L'onorevole Di Sant'Onofrio ha fatto anche, con molta erudizione e con molta abilità, delle osservazioni intorno al disegno di legge, e queste osservazioni furono quasi tutte in senso favorevole..

Però debbo rettificare la portata di una parola. L'onorevole Di Sant'Onofrio, secondo è costume di quasi tutti quelli che trattano di quest'argomento, ha parlato di sospensione delle capitolazioni. Capisco bene che in un uomo così profondamente competente come lui, non si poteva trattare che di un *lapsus linguae*; ma siccome in materia di rapporti internazionali anche un *lapsus linguae* può avere la sua importanza, così credo debito mio rettificare e spiegare che non si tratta di sospensione delle capitolazioni, ma soltanto di una parte delle capitolazioni, di quella parte cioè che si riferisce all'esercizio della giurisdizione consolare contenziosa; imperocchè le capitolazioni comprendono un numero considerevole di diritti, di immunità, di privilegi, oltre la giurisdizione consolare contenziosa.

Il protocollo, che noi siamo ora chiamati a sanzionare con legge, si limita esclusivamente alla sospensione di quella parte delle capitolazioni che si riferisce alla giurisdizione consolare con-

tenziosa, e lascia intatti tutti gli altri diritti, immunità e privilegi da qualunque fonte scaturiscano.

Prendo poi atto con piacere della dichiarazione dell'onorevole Di Sant'Onofrio il quale riconosce, da quell'uomo colto e competente ch'egli è, che il sistema delle molteplici e svariate giurisdizioni consolari in un unico paese, reca con sè considerevoli inconvenienti, e non potevo dubitare che anche egli avrebbe riconosciuto come un grande progresso tutto ciò che in Oriente a poco a poco va preparando una riforma di siffatto ordinamento.

Per ciò per questa parte non posso che ringraziarlo del suo validissimo appoggio, e unire la mia voce alla sua per far sì che l'onorevole ministro degli esteri cerchi che anche nelle altre parti dell'Oriente a grado a grado si stabilisca uno stato di cose che meglio tuteli gli interessi degli Europei. A questo proposito apro una breve parentesi per ricordare il voto emesso nel 1882 dall'Istituto di diritto internazionale.

Come è noto, in seguito ai lavori preparatori di una Commissione di quell'Istituto, che nell'anno 1881 si radunò a Wiebaden, nel Congresso di Torino, al quale prese parte, se non erro, anche l'onorevole Mancini, venne compilato un apposito progetto per i giudizi dei processi misti in Oriente; quel progetto però non elimina gli inconvenienti della molteplicità delle giurisdizioni consolari, se non in grado d'appello, poichè in prima istanza ed in grado di ricorso mantiene lo *statu quo*.

Sotto questo aspetto quindi noi possiamo dire che, guardando unicamente gli interessi materiali dei nostri connazionali in Tunisia, e facendo astrazione da ogni considerazione politica e di amor proprio nazionale, lo stato di cose che mercè questa legge colà si introduce è notevolmente più vantaggioso dello stesso concetto vagheggiato dall'Istituto di diritto internazionale nel Congresso di Torino.

In quanto al merito della legge, l'onorevole Di Sant'Onofrio ha fatto un'erudita esposizione storica della questione, e quindi ha esplicitamente approvato i provvedimenti che essa contiene; per ciò ripeto, che anche per questa parte io non ho che da prendere atto del suo valido appoggio. Anzi, mi sembra che egli vada ancora più in là del ministro e della Commissione; a me preme però di mettere in chiaro questo punto, poichè è necessario, e di fronte al paese, e di fronte alla Camera, e di fronte all'estero, che la portata di questo disegno di legge non venga esagerata.

L'onorevole Di Sant'Onofrio ha detto che gli uomini politici debbono obliare, ma che le molti-

tudini non obliano. Io veramente non accetto questa sentenza interamente.

Io credo che gli uomini politici possano, e debbano, talvolta (parlo in tesi generale) far le viste di obliare, ma non credo che debbano sempre obliare per davvero e rilevo questa frase poichè non vorrei che la legge in esame si considerasse appunto come una rinunzia definitiva alle aspirazioni nostre, ed a diritti che sono stati espressamente riservati, e come un esempio della prima parte della sentenza dell'onorevole Di Sant'Onofrio; in altri termini, io non credo che questo disegno di legge sia un atto d'oblio.

A me premeva di determinare questo; non posso naturalmente diffondermi su questa parte importantissima per riguardi che la Camera facilmente comprende.

Vengo adesso alle concessioni fatte a noi dalla Francia. L'onorevole Di Sant'Onofrio ha riconosciuto che queste concessioni sono importanti, ed ha accennato ad una di queste, l'abolizione della pena di morte. Io mi permetto di fargli notare che l'abolizione della pena di morte, non è la più importante.

**Di Sant'Onofrio.** È una delle più importanti, ho detto.

**Di San Giuliano, relatore.** Se l'onorevole Di Sant'Onofrio rileggerà attentamente il protocollo, si convincerà che altre ve ne sono molto più importanti; e vorrei che una di queste non isfuggisse all'attenzione della Camera, cioè quella che si riferisce al contenzioso amministrativo.

Questa concessione ha per i nostri connazionali colà residenti una utilità di primo ordine; utilità la quale a dire il vero non sarà completa e perfetta se non quando sarà attuato il voto di cui poco fa si faceva interprete l'onorevole Guicciardini, cioè l'estensione della giurisdizione francese ai rapporti con gli indigeni nelle questioni immobiliari e in quelle questioni mobiliari in cui gli indigeni o il Governo del Bey sono convenuti.

L'onorevole Di Sant'Onofrio, e ciò si rannoda a quanto ho detto poco fa, accennava al discorso profferito a Périgueux dall'onorevole presidente del Consiglio di Francia. Evidentemente il suo pensiero si riferiva ad una frase di quel discorso, colla quale il Ferry faceva notare che l'esercizio della giurisdizione contenziosa è uno degli attributi essenziali della sovranità. A questo non ho che una sola osservazione da fare, e che non sviluppo per quei riguardi cui ho già accennato; ed è che in quasi tutti i paesi mussulmani la giurisdizione contenziosa non è un attributo essenziale della sovranità territoriale, e che essa è eserci-

tata simultaneamente da varie nazioni, le quali non per questo pretendono di possedere diritti di sovranità territoriale.

Che anzi, per comodo dei loro rispettivi nazionali, possono benissimo alcune potenze, che in un dato luogo esercitano la loro giurisdizione contenziosa consolare, delegarne l'esercizio ad una di esse senza che ciò implichi necessariamente il riconoscimento di una sovranità territoriale, appunto perchè il principio, vero per tutta l'Europa, che l'esercizio del potere giudiziario fa parte della sovranità territoriale, non si applica per antiche consuetudini e per trattati, che hanno molti secoli di vita, all'Oriente e ai paesi Musulmani. Quando poi l'onorevole Di Sant'Onofrio accennava ad una politica d'impotente malevolenza, se questo suo accenno si riferisce ad altro atto od omissione del Governo, estraneo a questo disegno di legge, non spetta a me il parlarne; ma se si riferisce alle riserve contenute nel presente disegno di legge non mi pare che l'appunto sia fondato, perchè tutte quelle riserve e tutte le concessioni ottenute dalla Francia sono il risultato di trattative nelle quali da una parte e dall'altra si è data prova di reciproca fiducia e benevolenza. Mi pare, se non erro, che l'onorevole Di Sant'Onofrio abbia anche fatto allusione alla questione delle scuole. La Commissione si è occupata, se la memoria non mi inganna, non di proposito, ma incidentalmente, della questione delle scuole. Sono dolente che non sia presente l'onorevole Finocchiaro-Aprile che nella discussione generale del bilancio del Ministero degli affari esteri trattò a lungo, con molta competenza e con ornata e calorosa parola, questo argomento. Io non ho sentito bene se l'onorevole Di Sant'Onofrio facesse allusione alle scuole nostre in Tunisia.

**Di Sant'Onofrio.** Tripoli.

**Di San Giuliano, relatore.** Ah! bene. Non avendo egli parlato delle scuole di Tunisi non ho nulla da rispondere su questo argomento. Solo dirò, poichè sono nell'argomento, che non ostante l'occupazione francese, esse continuano a prosperare e propagano e mantengono colà l'influenza italiana.

Vengo ora all'onorevole Guicciardini, il quale ha sollevato una questione di grandissima importanza, la più importante forse delle questioni che con scopo pratico e con speranza di effetti pratici si possano trattare in occasione di questa legge.

La Camera ebbe la cortesia di ascoltare con benigna attenzione il discorso che io ebbi l'onore di fare il 4 aprile nella discussione generale del bi-

lancio del Ministero degli affari esteri. Essa ricorda forse che allora io espressi il medesimo voto del quale oggi si è reso interprete l'onorevole Guicciardini. L'onorevole ministro degli affari esteri, rispondendo allora a vari oratori, e tra gli altri a me, dimenticò questa parte. La Commissione se ne è occupata di proposito e mi ha dato il mandato di farne oggetto di speciale raccomandazione nella relazione. Questo io l'ho fatto e quegli onorevoli colleghi, i quali vorranno onorare di uno sguardo la mia relazione, troveranno che questa questione vi è forse troppo lungamente trattata. Adesso che l'onorevole Guicciardini la risolve in quest'Aula, è giusto che la Camera se ne occupi per qualche momento, poichè è veramente la questione che nell'ora attuale maggiormente interessa i nostri concittadini a Tunisi, quella a cui si connettono i loro più considerevoli interessi materiali.

Come è noto, i tribunali consolari a cui ormai si tratta di sostituire i tribunali francesi, sono competenti in tutte le questioni tra Europei, siano esse di natura mobiliare od immobiliare. E qui l'onorevole Guicciardini incorse in un equivoco, quando disse che tutte le questioni immobiliari sono di competenza del tribunale religioso locale. Ciò non è esatto, se io ho bene inteso le sue parole. Sono di competenza del tribunale religioso locale tutte le questioni immobiliari tra europei ed indigeni; ma le questioni immobiliari tra europei ed europei sono di competenza dei tribunali consolari. In seguito alla riforma che adesso stiamo discutendo le cause relative agli immobili tra europei ed europei saranno di competenza del tribunale francese; e quindi sotto questo aspetto possiamo confidare, come giustamente hanno detto gli onorevoli Di Sant'Onofrio e Guicciardini, nell'imparzialità della magistratura francese. Per le cause relative ai beni immobili tra europei ed indigeni è e rimane competente il tribunale religioso locale.

Il tribunale religioso locale si compone, come è noto, di *cadì* e *muftì* dei due riti, anefita e malechita, che sono i soli che esistano in Tunisia. Stando rigorosamente ai termini della legge santa o *Scheriat*, questo tribunale dovrebbe essere inappellabile, ma anche nella religione musulmana " *il y a avec les Cieux des accommodements* „ e di fronte alle esigenze della politica si è dovuto consentire anche il diritto agli europei d'appellarsi al bey contro i giudicati del tribunale religioso.

Restano le azioni per le questioni mobiliari e personali. Queste, quando il convenuto è europeo, sono di competenza del tribunale consolare, e con

la riforma in esame, diventeranno di competenza del tribunale francese.

Quindi anche sotto questo aspetto noi possiamo stare perfettamente tranquilli e confidare nell'indipendenza e nell'onestà della magistratura francese.

Quanto invece alle azioni personali e mobiliari, nelle quali gl'indigeni o il Governo locale sieno convenuti, l'europeo ha il diritto di scegliere tra il tribunale locale e l'autorità personale del Bey. L'esperienza di molti secoli insegna che gli europei non hanno scelto mai i tribunali locali e che si sono sempre rivolti al bey.

Come dice benissimo l'onorevole Guicciardini, nelle condizioni politiche attuali della Reggenza l'appello al bey non può dare buon risultato, se non in quanto vi sia il *bon plaisir* di altra potenza, perchè ci mancano i mezzi persuasivi e coercitivi che noi avevamo quando il bey era realmente indipendente.

Da ciò gravissimi inconvenienti, poichè se questi rapporti giuridici dovessero essere giudicati da magistrati francesi, essi resisterebbero alle pressioni del loro Governo, e il Governo stesso non le eserciterebbe, perchè non vorrebbe per interessi, non sempre molto considerabili, macchiare il nome e la riputazione del proprio magistrato facendogli compiere atti che potessero essere accusati di poca lealtà; ma nello stato di cose attuale potendosi servire del Bey, come gerente responsabile, è troppo chiaro che la residenza francese può avere le mani perfettamente libere e nascondersi dietro il Bey.

Quindi è di grandissima necessità, che ai rapporti giuridici cogli indigeni e col governo beylicale si estenda il più presto possibile la competenza dei nuovi tribunali francesi.

Se non che non bisogna dissimularsi che le obiezioni che solleva la Francia hanno il loro grado di serietà. La Francia osserva che la legislazione mussulmana è assai complicata, e domanda il tempo di modificarla, e di toglierne il troppo e il vano prima di estendere ai rapporti giuridici che essa regola la competenza dei propri tribunali. Ho detto che questa ragione ha una certa serietà, ma per parlare francamente, il tempo che è passato dall'occupazione francese in Tunisia ad oggi, sarebbe stato più che sufficiente.

Un tempo assai minore è bastato in Algeria. Elementi preparatori che facilitino questo compito certamente non ne mancano.

Le ragioni quindi dell'esitanza della Francia, della sua titubanza, del suo indugio ad adottare questa riforma, si debbono ricercare, diciamolo pure apertamente, nel campo politico.

Di queste ragioni politiche una è già stata da me accennata, e un'altra è facile indovinarla, ed è l'impopolarità che questo provvedimento le darebbe di fronte agli indigeni, i quali non amano di essere sottratti ai loro giudici naturali.

Questa loro ripugnanza, che si desume facilmente conoscendo il carattere degli orientali, e la tenacità del loro sentimento religioso e del loro odio contro tutto ciò che è giurro od europeo, (odio del resto non infondato per quel tanto che essi hanno potuto vedere e apprezzare della civiltà europea) noi la ritroviamo nella stessa Algeria, dove, quantunque sicuri di trovare nel giudice di pace francese più illuminata imparzialità che nel loro Cadi, non si è mai o quasi mai veduto che gli arabi, che hanno la facoltà di optare per l'uno o per l'altro, scelgano il magistrato europeo.

Quindi la Francia non vuole forzare la mano, non vuole imporre una giurisdizione così impopolare agli indigeni della reggenza di Tunisi.

Ma una volta o l'altra è pur necessario che vi si decida; anzi, il suo primo pensiero fu quello di cominciare la riforma dai sudditi tunisini. Ciò risulta dalla discussione che ebbe luogo al Senato francese il 3 marzo 1883. In quella occasione il ministro degli esteri, Challemel-Lacour, disse espressamente che era sua intenzione di applicare la legislazione dei tribunali francesi prima agli indigeni, e poscia agli europei. Ma poi, per queste ragioni politiche, che a me nessuno ha comunicate, ma che, senza un grande sforzo di perspicacia, agevolmente si intendono, ha invertito l'ordine cronologico, dal ministro Challemel-Lacour annunziato come il più probabile, ed ha invece cominciato per ottenere la sospensione delle giurisdizioni consolari estere, riservandosi poscia di codificare il diritto musulmano, ed applicare agli indigeni la riforma.

Senonchè debbo anche qui rettificare un'osservazione dell'onorevole Guicciardini. Egli ha detto che la Francia rifiuta di applicare questa riforma. (*Interruzioni a bassa voce*) Forse ho inteso male, ma mi pare che, se non è zuppa, è pan bagnato, e che il concetto dell'onorevole Guicciardini non fosse di gran lunga diverso da questo.

Io lo prego di leggere a pagina 150, ed a pagina 153 il *Libro Verde*, e vedrà che la Francia, a pagina 150 veramente si tiene molto sulle generali, e non fa alcuna esplicita promessa, ma a pagina 153 parla più chiaramente.

Ecco le parole stesse del Governo francese:

« Il faudra certainement un décret du Bey

pour attribuer aux nouveaux tribunaux la juridiction sur les indigènes. Mais il ne peut être question pour le moment que des causes entre étrangers et indigènes, dans lesquelles les étrangers sont défendeurs. Après la transformation de juridiction comme avant, c'est devant les tribunaux indigènes qu'un indigène devra être poursuivi. La compétence des nouveaux tribunaux ne sera, sous ce rapport, ni plus ni moins étendue que celle des tribunaux consulaires. Quand la loi musulmane, qui régit les indigènes, sera codifiée et connue des nouveaux tribunaux (et ce travail de codification est commencé), nous demanderons certainement au Bey de déférer les indigènes aux nouveaux tribunaux, mais une pareille mesure serait actuellement impraticable. »

Come si vede, ci è l'avverbio *certainement*.

Siccome però la codificazione è un lavoro che esige un certo tempo, non ostante le facilitazioni che già ci sono, ed a cui io accennava poco fa, e questo tempo potrà essere più o meno lungo, secondo la maggiore o minore buona volontà del Governo francese, così è chiaro che, se da un canto noi abbiamo l'assicurazione che esso ha l'intenzione di applicare questa riforma, dall'altro non abbiamo nessuna garanzia intorno al tempo più o meno vicino in cui questa sarà applicata.

Io quindi non posso che fare, e per conto mio ed anche a nome della Commissione, vivissime istanze all'onorevole ministro acciocchè voglia rendersi interprete di questi desiderii di tutti gli europei residenti in Tunisia, non degl'italiani soltanto, e far le pratiche più attive ed efficaci, che per lui si potranno, perchè non tardino tutti i rapporti giuridici tra europei ed indigeni ad essere regolati in modo più conforme alla missione di civiltà che la Francia dice di avere assunta nella Reggenza di Tunisi. E qui ho finito. Soltanto ritorno per un momento all'onorevole Di Sant'Onofrio, il quale nel suo splendido discorso seppe per lungo tempo e nei momenti più difficili guardarsi da quella mortale nemica di tutti gli oratori, che è la rettorica.

Però vi fu un momento in cui anch'egli sacrificò a questa dea affascinante, cui non vorrei mai veder sorgere un altare nelle aule delle Assemblee legislative e politiche, e fu quando evocò la memoria di Cartagine.

Ebbene, poichè egli evocò questa memoria, ad essa voglio anch'io fare appello, per invitarlo a ripetere con me: *sursum corda!* La storia dei rapporti dell'Italia con quella parte dell'Africa, che ora costituisce la Reggenza di Tunisi, ricorda

giorni più tristi e più neri assai di questo; ma i nostri padri non disperarono, anzi al console sconfitto, che non aveva disperato, votarono applausi e corone, e ben si apposero, perchè dopo Canne venne Zama! (*Bene! Bravo!*)

**Indelli.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Indelli.

**Indelli.** Prima che l'onorevole ministro prenda a parlare, io vorrei chiedere a lui, si illustre giureconsulto, una spiegazione intorno a quell'articolo 6º del trattato, al quale alluse l'onorevole relatore, e che è relativo al contenzioso amministrativo.

Per verità si rileva anche dal *Libro Verde* che quella disposizione è stata per i Governi di Francia e d'Italia una specie di *letto di Procuste*.

Senza disapprovare quello che si è fatto, io non posso tuttavia ritenere ciò che ha detto l'onorevole relatore; che, cioè per questa parte noi abbiamo avuto un notevole vantaggio. Ed è per ciò che chiedo al ministro degli affari esteri una spiegazione.

Che cosa, o signori, avevamo finora a Tunisi? Il tribunale consolare era nè più nè meno che un tribunale italiano, e quindi aveva anche la competenza del contenzioso amministrativo, in virtù della legge 20 marzo 1865.

Passando tutta la competenza di quel tribunale a quello francese, vi passa anche la competenza del contenzioso amministrativo italiano, nei rapporti fra gli italiani e la pubblica amministrazione.

Si dice che questo è un vantaggio, e lo capisco. Conchiudendosi un trattato, come quello che è sottoposto al nostro esame, ciò era indispensabile. Ma io vorrei domandare all'onorevole ministro degli affari esteri se egli creda possibile una schietta e razionale applicazione della nostra legge 20 marzo 1865, in terra straniera per parte di un tribunale francese.

La Francia in fatto di contenzioso amministrativo è retta da un sistema affatto opposto al nostro: in questa materia i francesi e gli italiani appartengono a due scuole opposte. E quindi una magistratura francese, non certo educata alle nostre idee per le quali siamo addivenuti all'abolizione del contenzioso amministrativo, non mi affida troppo.

Ma questo non basta: i tribunali italiani, nell'applicazione della legge del 20 marzo 1865, checchè si dica, brancolano spesso nelle tenebre. Per fortuna abbiamo la Corte di cassazione di Roma che più volte ci ha indirizzato i tribunali del regno verso la retta applicazione di quella legge.

Tuttavia anche questa giurisprudenza della Corte di cassazione di Roma, che cercano di studiare i magistrati italiani, non è sembrata sempre costante. Nei primi tempi dalla legge 20 marzo 1865 fu più larga per la competenza giudiziaria. Poscia mi è sembrato che abbia indietreggiato alquanto. Checchè sia di ciò, io dico, credete pratico che un tribunale francese, in paese straniero, possa dare affidamento di una schietta applicazione di una legge italiana di quella importanza che tocca le più alte giurisdizioni dei vari poteri dello Stato? I tribunali di tutti i paesi sono spesso chiamati ad applicare delle leggi straniere in questioni relative e alle persone e ai beni. Ma, lo ripeto, le leggi giurisdizionali non hanno nulla da fare con ciò: e qui s'impone una competenza speciale ai tribunali stranieri, una competenza che non hanno mai avuto per ragione di materia, e ciò nei soli affari italiani. Si tratta di una legge che tiene più particolarmente ai principi fondamentali su cui poggia tutto quanto il nostro reggimento politico e amministrativo.

Essa è qualche cosa di così elevato, tiene così dappresso proprio alle nostre libertà politiche, che è difficile sperare che a Tunisi questa legge possa essere sul serio applicata da un tribunale francese, cioè da magistrati educati a tutt'altre tradizioni, a tutt'altre leggi, a tutt'altro regime, e che per i nazionali loro, gl'indigeni e altri, seguono delle leggi affatto opposte.

Non avendo io fatto che domandare una spiegazione, finisco il mio dire. Desidero che l'onorevole ministro, con la sua saggezza, mi possa tranquillare intorno a questo mio gravissimo dubbio. Posto che il trattato si debba approvare, naturalmente bisognava provvedere anche ad assicurare il contenzioso amministrativo. E in ciò son d'accordo col ministro e col relatore. Col dare la competenza sul contenzioso amministrativo al tribunale francese, competenza che era del tribunale italiano consolare, si è ottenuto un vantaggio. Ma ora tutto sta a vedere se una questione di contenzioso amministrativo, possa essere decisa dal tribunale francese, con una garanzia sicura per gli italiani.

**Di San Giuliano, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Di San Giuliano, relatore.** Ho dimenticato di dire che alcuni dei miei colleghi della Commissione mi avevano dato l'incarico di sottoporre all'onorevole ministro due quesiti, cui egli vorrà dare per fermo, una soddisfacente risposta. Siffatti quesiti sono anche stati sollevati in una parte della



stampa, ed hanno preoccupato per qualche tempo l'opinione pubblica.

Il protocollo, all'articolo 4, dice; "Les nouveaux tribunaux prendront pour règle l'application de la loi italienne:

" 1º pour les rapports juridiques qui se sont formés sous l'empire, en Tunisie, de la loi italienne dans l'intérêt des nationaux italiens;

" 2º pour les matières énoncées dans l'article 22 du traité italo-tunisien du 8 septembre 1868, à savoir: statut personnel et rapports de famille, successions, donations, et en général toutes les matières réservées par le droit international privé à la législation nationale de chaque étranger. „

Quest'articolo è stato da taluno interpretato nel senso che le cause relative allo statuto personale, invece di trattarsi in Italia, come è stabilito dalla nostra legge consolare, debbano trattarsi a Tunisi e dai tribunali francesi.

Confesso che nell'animo mio questo dubbio non sorge, poichè il trattato italo-tunisino e la legge consolare dispongono chiaramente che le materie relative allo statuto personale siano giudicate dai tribunali consolari, cui succederanno i tribunali francesi, solo allorchando sorgono come incidenti d'altre questioni. L'art. 4º perciò significa che quando, incidentalmente, sorgano siffatte questioni, il tribunale francese, chiamato a giudicare incidentalmente dello statuto personale, dei rapporti di famiglia, della successione e delle donazioni, deve applicare la legge italiana.

Siccome però l'argomento è dubbio, la Commissione prega l'onorevole ministro degli affari esteri di voler chiarire quale sia il suo pensiero intorno all'interpretazione di quest'articolo.

Un altro dubbio è anche stato sollevato, ed è necessario che su di esso l'onorevole ministro fornisca qualche schiarimento.

L'articolo 152 della nostra legge consolare prescrive che la pena del carcere per i capi commercianti e per altre persone, che indica, può essere commutata in alcuni casi in multa o in ammenda. Ne do lettura:

" Articolo 152. Quando il condannato è capo o gerente di uno stabilimento commerciale o industriale, i tribunali consolari potranno, nella stessa sentenza, sostituire alla pena del carcere e degli arresti quella della multa o dell'ammenda, e ciò indipendentemente dalle pene pecuniarie che potessero essere inflitte colla sentenza medesima. La stessa facoltà è accordata ai consoli quando si

tratta di donne e di minori, ed in tutti i casi in cui la pena del carcere non ecceda i due mesi. „

Sorge il dubbio se per effetto del protocollo che sostituisce la legislazione e la magistratura francesi alla legislazione e alla magistratura italiana, quest'articolo rimanga in vigore o pur no. È necessario che l'onorevole ministro dia su quest'argomento uno schiarimento.

Debbo dichiarare che, a parer mio, sembra evidente che quest'articolo rimane abolito.

Debbo dichiarare altresì che gli effetti pratici per gli italiani non saranno menomamente nocivi, imperocchè, se rimane abolito l'articolo 152 della nostra legge consolare, andranno invece in vigore l'articolo 75 della legge consolare francese e l'articolo 463 del Codice penale francese. L'articolo 75 della legge consolare francese è così concepito:

" Les contraventions, les délits et les crimes commis par des Français dans les échelles de Levant et de Barbérie seront punis des peines portées par les lois françaises.

" Toutefois, en matières correctionnelles et de simple police, après que les juges auront prononcé la peine de l'emprisonnement, ils pourront, par une disposition qui sera insérée dans l'arrêt ou jugement de condamnation, convertir cette peine en une amende spéciale, calculée à raison de 10 francs au plus pour chacun des jours de l'emprisonnement prononcé. Cette amende spéciale sera infligée indépendamment de celle qui aura été encourue par le délinquant aux termes des lois pénales ordinaires. „

L'articolo 463 del Codice penale è così concepito:

" Ils pourront aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, et même substituer l'amende à l'emprisonnement, sans qu'en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de simple police. „

Perciò la differenza tra la legislazione italiana e la legislazione francese consiste unicamente in questo, che la legislazione francese estende a tutti i cittadini il beneficio che la legislazione italiana riserva solamente ad alcune categorie di essi.

Ed infatti l'articolo 152 della nostra legge consolare, come quello che consacra una disuguaglianza che non è in armonia coi principii generali e fondamentali delle nostre istituzioni, non sembra destinato neppure in Italia ad una lunga vita.

Io ho visto pochi giorni fa la dotta relazione

del nostro egregio collega Curcio, fatta a nome di una delle Sotto commissioni, in cui si è divisa la Commissione che studia la riforma della nostra legge consolare, e sebbene l'articolo 152 in questa relazione non sia espressamente condannato, tuttavia da alcune frasi che contiene è lecito prevedere che non avrà lunga vita neppure in Italia.

Ciò non ostante la Commissione reputa necessario che il ministro voglia esprimere chiaramente e categoricamente il suo pensiero intorno a questa questione, che è senza dubbio una delle più importanti nell'interesse dei nostri connazionali in Tunisia.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro degli affari esteri.

**Mancini, ministro degli affari esteri.** Signori, prendendo a parlare intorno ad un argomento che potrebbe sembrar vasto, ed attinente ad un numero grande di questioni, riconosco che il mio compito è alleviato dagli studi che la vostra benemerita Commissione consacrò al disegno di legge, e dalla dotte e diligente relazione dell'onorevole Di Saraceni.

Assai mi rallegro meco stesso che, non ostante le intenzioni poco benevole attestate da uno degli oratori, che tolse motivo da questo disegno di legge per fare una escursione non solo sulla nostra politica egiziana, ma sopra tutta la politica estera del Ministero, il che avrebbe trovato miglior sede nella discussione, che da breve tempo ebbe luogo in quest'Assemblea sul bilancio del Ministero degli affari esteri, tuttavia per una specie di comune accordo tutti abbiano riconosciuta la convenienza di non sollevare, in occasione di questo progetto di legge, veruna retrospettiva reminiscenza di carattere politico. Essa sarebbe stata l'evocazione di un passato, che tra due nobili nazioni amiche cagionò risentimenti e diffidenze, che da ambo le parti Governi intelligenti e solleciti dei veri interessi dei due paesi si sono efficacemente adoperati a coprire d'un velo, acciò l'amicizia e la confidenza fra i due popoli rinascessero, e si venisse ogni di procacciando maggiore solidità e durata alle migliorate loro relazioni.

Eliminata così ogni discussione inutile e pericolosa, l'esame si è concentrato sul merito dell'accordo intervenuto tra i due Governi per la sospensione della nostra giurisdizione Consolare in Tunisia.

Questo accordo, signori, è stato fatto segno da alcuni organi della stampa a censure contraddittorie. Alcuni ci hanno rimproverato di non essere stati pronti ad accogliere il desiderio della Fran-

cia immediatamente, senza negoziati e discussioni, quasi alla cieca, anzi di essere noi giunti gli ultimi, togliendo così ogni valore al nostro assentimento.

Altri ci rimproverarono invece di non aver negoziato ed ottenuto abbastanza; ed oggi ancora non mancano obiezioni, desiderii e dubbi tendenti a dimostrare che il protocollo non soddisfa a tutte le condizioni ed ai bisogni della situazione, ma è gravido di danni per la nostra colonia e per i nostri interessi nella Reggenza.

Certamente, signori, la soluzione del problema non era agevole. Noi dovevamo conciliare il nostro volenteroso concorso nell'attestato di fiducia che tutta l'Europa mostravasi disposta a concedere alla giustizia imparziale, che nella reggenza tunisina sarebbe impartita in nome del Bey da una magistratura francese, illuminata, indipendente, e ricca di tradizioni nobilissime, con una efficace tutela dei legittimi interessi della numerosa colonia italiana.

Non dovevamo turbare l'opera sincera di conciliazione e di amicizia inaugurata dall'attuale Ministero italiano verso la Francia; dovevamo anzi consolidarla con questo novello pegno dei nostri benevoli sentimenti. Ma nel tempo stesso era nostro dovere di non lasciar negletti o mal curati gli interessi di quei nostri concittadini, e, ciò che importava più ancora, non dovevamo deporre in un consenso cieco, laconico e concesso leggermente, i pericolosi germi di futuri quotidiani conflitti e di rinascenti controversie, che in quel paese sarebbero state atte e ridestare l'irritazione e la diffidenza là dove desideriamo che regnino la mutua benevolenza e fiducia.

Questo difficile problema, o signori, possiamo ingannarci, ma crediamo di esser riusciti a risolverlo in modo equo e soddisfacente per ambo le parti. L'opera nostra fu favorevolmente giudicata da altri Governi imparziali e disinteressati di Europa; e mentre noi viviamo sicuri di aver tutelato efficacemente gl'interessi nostri, ci è grato di aver riscossa ad un tempo parole di soddisfazione dello stesso Governo francese, alle cui disposizioni concilianti e benevole è mio dovere qui rendere attestato di riconoscenza.

Non è vero poi che noi siamo giunti gli ultimi. Fummo anzi tra i primi a manifestare in massima il nostro assenso, ma dovevamo far riserva di opportuni concerti ed intelligenze per esaminare le questioni che importasse preliminarmente regolare, e per prevedere gli effetti della riforma. E non fummo gli ultimi nè anche nella conclusione dell'accordo, imperocchè vennero dopo di noi, per or-

dine di data, nella emanazione dei loro atti, l'Inghilterra, l'Austria, la Germania e l'Olanda.

Vorrei, o signori, potermi dispensare dall'occurrami di quella che chiamerei digressione diplomatica dell'onorevole Di Sant'Onofrio, ma il mio silenzio offenderebbe la verità.

Egli ha affermato, come risultanti dal *Libro Verde*, fatti i quali, a mio avviso, sono dal medesimo luminosamente dimostrati in senso affatto contrario.

Non posso pertanto a meno di ritenere, per usare l'espressione più moderata, che egli non abbia avuto il tempo di leggere quella pubblicazione con sufficiente attenzione e diligenza.

Infatti, dal punto di vista giuridico egli consente con noi, che il regime delle capitolazioni non fosse poi una di quelle istituzioni così intrinsecamente eccellenti e degne di pregio da meritare di esser propugnate e mantenute ad ogni costo; esprime la sua fiducia al pari di noi nella nuova magistratura istituita per rendere la giustizia in Tunisi in nome del Bey; riconosce la cessazione della nostra giurisdizione consolare come una necessità indeclinabile dipendente da fatti compiuti e dall'esempio di tutto il resto d'Europa, in mezzo alla quale noi non avremmo potuto rimanere nella condizione di un intollerabile e pernicioso isolamento; ma tuttavia egli afferma risultare dal *Libro Verde*, che per questi accordi, per i negoziati concernenti la sospensione della nostra giurisdizione consolare, noi abbiamo sostenuto una campagna diplomatica infelice e perduta, perchè non abbiamo trovato corrispondenza, ma scortesie ripulse da parte dell'Inghilterra, e degli altri Governi d'Europa ai quali ci siamo rivolti.

Come vedete, o signori, io non posso lasciare col mio silenzio accreditare un'affermazione di questa specie. Io non so se l'oratore intenda unicamente di combattere il ministro degli affari esteri, nel qual caso non ci sarebbe nulla di male, poichè il ministro in qualche modo saprà difendersi; ma l'onorevole Di Sant'Onofrio non si accorge di gettare sul Governo del suo paese l'oltraggioso sospetto di godere di poco credito e di ben scarso valore in Europa, ed io sono nel dovere di respingere con tutte le mie forze un'allegazione di simil genere.

Egli dice che fu scritta da me una circolare ai nostri agenti all'estero nel 14 ottobre 1882, con cui vennero incaricati di chiedere che altri Governi consentissero ad uno scambio d'idee col l'Italia, prima di venire ad una conclusione col Governo francese. Comincerò dall'osservare ciò non essere esatto, perchè il 14 ottobre 1882 questa

domanda fu diretta unicamente al Gabinetto di Vienna. E se un'altra circolare comunica per informazioni questa domanda a tutti gli altri nostri rappresentanti in Europa, per conoscere le opinioni dei Gabinetti presso i quali erano accreditati, ciò è conforme a quanto si pratica tutti i giorni, appunto perchè giova che gli atti più importanti della politica estera siano a notizia di tutti i rappresentanti nostri, i quali altrimenti ignorerebbero quali sono le pratiche pendenti, nè rispetto ad esse potrebbero fornirci utili indicazioni.

Ma checchè ne sia, supponendosi anche rivolta questa domanda a tutti gli altri Gabinetti, l'onorevole Di Sant'Onofrio non ha dubitato di asserire, essersi per primo rifiutato a questo scambio d'idee il Gabinetto inglese, il quale avesse declinato assolutamente il nostro invito, con nota verbale del 24 ottobre. Se voi, signori, leggete la nota del 24 ottobre, vedrete che anch'essa nulla contiene di ciò. Essa solamente esprime l'opinione di massima del Gabinetto inglese, il quale osservava che, dopo l'esempio della facile abolizione delle capitolazioni in Cipro, mercè l'ottenuto consenso di tutta l'Europa e, prima delle altre potenze, della Francia, l'Inghilterra si sarebbe trovata molto impacciata a corrispondere a codesto esempio con un rifiuto dell'abolizione della sua giurisdizione consolare in Tunisi. Ma ciò non era, ripeto, che l'espressione di un concetto di massima, sul quale eravamo già d'accordo.

Vediamo ora, se lo scambio d'idee intorno ai modi ed alle condizioni dell'accordo sia stato o no accettato.

La Camera può osservare nel *Libro Verde* il documento 11 in data 19 ottobre, ove si legge:

“ Lord Granville mi ha risposto (è il nostro ambasciatore a Londra che scrive), che egli non credeva potersi opporre alla domanda della Francia su quell'argomento, purchè tutti gl'interessi commerciali dell'Inghilterra garantiti dai trattati rimangano salvi.

“ Sembra che le mie osservazioni, e specialmente quelle fatte da Vostra Eccellenza, abbiano prodotta molta impressione sull'animo di lord Granville, avendomi egli incaricato di pregare Vostra Eccellenza di fargli sapere in via amichevole quali sarebbero le sue idee relativamente all'ordinamento della giustizia a Tunisi per tutto ciò che riguarda le relazioni degli stranieri coi francesi e cogli indigeni (pag. 9). ”

Era dunque lord Granville, che chiedeva a me uno scambio d'idee, nel tempo stesso che io

esprimeva lo stesso desiderio per mezzo del nostro rappresentante.

“ Nel giorno 5 giugno 1883, io risposi a lord Granville, che accettava di buon grado l'offerta di scambio d' idee sulla questione della giurisdizione a Tunisi, promettendo di fargli pervenire una memoria sull'argomento (pag. 45). ”

Nel giorno 7 dello stesso mese alla sua volta il nostro ambasciatore scriveva così:

“ Lord Granville, in una conversazione avuta con lui, mi dice che il Governo britannico era disposto ad acconsentire all'abolizione della giurisdizione consolare nella Reggenza, sotto certe riserve. Ed aggiunse, che gli sarebbe gradevole di conoscere ciò che l'Eccellenza Vostra, di cui apprezza la competenza, si propone di rispondere alle domande del Governo francese a questo proposito. Posteriormente, in seguito del telegramma del 5 corrente, ho informato lord Granville, che Vostra Eccellenza aderisce con piacere ad uno scambio d' idee con Sua Signoria, sulla materia in questione (pag. 46). ”

In altro dispaccio del giorno seguente è detto:

“ Siccome però questa questione è di singolare importanza per l'Italia e per l'Inghilterra, massimamente per la prima, ed è conosciuta a fondo dallo statista che dirige la politica estera del Re d'Italia, mi sarebbe gradito (conchiuse Sua Signoria) di sapere il più presto possibile l'opinione del cavalier Mancini, e ciò che il Governo italiano si proponga di rispondere alla Francia su quell'argomento (pag. 47). ”

Il 22 giugno poi scrive:

“ Recatomi poco dianzi al *Foreign office*, lord Granville mi disse che il Governo inglese si trovava in sostanza d'accordo col Governo italiano sulla questione della giurisdizione consolare in Tunisia (pag. 58). ”

Poi nel 23 giugno si conferma “ il vivo desiderio di continuare uno scambio di idee eminentemente utile. (pag. 58). ”

E nel 27 giugno:

“ Comunicai ieri a lord Granville il telegramma, che l'E. V. mi fece l'onore di dirigermi. Sua Signoria mi pregò di ringraziarla in suo nome, e mi disse che le osservazioni dell' E. V. rispetto alla immunità ed alla residenza dei consoli in Tunisia erano meritevoli di profonda attenzione, e che sarebbero esaminate con premura dal Governo della Regina (pag. 61). ”

Ma io non voglio più tediare la Camera, perchè dovrei leggere una metà del *Libro Verde*; mi limito solamente a pregare i miei onorevoli colleghi di consultare con attenzione, e senza un'idea preconcepita, questa raccolta di documenti, e specialmente un dispaccio dell'ambasciatore italiano a Vienna del 1º giugno 1883 (pag. 42), ed un mio dispaccio dell'8 gennaio 1884 al nostro ambasciatore a Berlino (pag. 179), affinchè possano giudicare se abbia ombra di fondamento l'affermazione dell'onorevole Di Sant'Onofrio, che cioè noi abbiamo tentato a questo riguardo una campagna diplomatica, ma che essa è fallita, e che gli altri Governi, coi quali abbiamo chiesto di procedere ad uno scambio d' idee, compresi quelli di Germania e d'Austria-Ungheria, non ci abbiano dato ascolto.

Ma lasciamo, o signori, da parte tutto ciò che è estrinseco, e passiamo invece all'esame del contenuto in questo accordo e delle condizioni che lo accompagnano.

Anzitutto avrà osservato la Camera che noi abbiamo usata costantemente la parola “ sospensione della giurisdizione consolare, ” adoperando così la locuzione stessa usata anche allorchè nella Bosnia ed Erzegovina coll' Austria, ed in Cipro coll'Inghilterra erasi proceduto ad un cambiamento somigliante, benchè in quei luoghi fossero scarsi gli Italiani, anzi quasi nessuno ve ne fosse, tanto che non vi si era mai organizzato un nostro tribunale consolare.

Tuttavia, mentre questa formola ha l'efficacia di non pregiudicare in veruna guisa le quistioni politiche, e le riserve enunciate nelle precedenti comunicazioni diplomatiche fra i due Governi, cui anche il protocollo si riferisce, io debbo con lealtà dichiarare che siffatta locuzione agli occhi nostri non attribuisce a questo accordo un carattere provvisorio, ma bensì permanente, senza limiti di tempo, vale a dire fino a quando duri l'attuale condizione politica nella Tunisia, e sussistano i nuovi tribunali, che vi sono stati creati.

Passando all'analisi del contenuto nel protocollo, mi duole che l'onorevole Di Sant'Onofrio, con un tratto di spirito, abbia creduto di rilevarne, quasi come la sola concessione, l'unico vantaggio che io mi sia dato cura di ottenere, la clausola concernente l'eventualità di condanne alla pena di morte, di che or ora parlerò, aggiungendo che io, pur di riuscire a salvare dalla mannaia il capo di qualche malfattore, ed ottenendo con ciò di aver sodisfatto a quello ch'egli ha chiamato un mio *pregiudizio legislativo* (*Si ride*), ho creduto di avere avuto il compenso più desiderabile di tutti i danni e sacrifici che l'Italia abbia sofferto in Tunisia.

**Di Sant'Onofrio.** Chiedo di parlare.

**Mancini, ministro degli affari esteri.** Non risponderò a questa maniera di qualificare una grande questione. Sono lieto però che, se il mio è un pregiudizio legislativo, partecipi ad esso non solamente tanta parte sapiente dell'Europa, ma che anche, mi si permetta il ricordarlo, due volte vi abbia partecipato con la solenne autorità del suo voto di abolizione della pena di sangue questa stessa Assemblea, che pur rappresenta il senno e il pensiero italiano.

Io farò, o signori, una rapida enumerazione delle condizioni vantaggiose alla necessaria tutela dei cittadini ed interessi italiani, che sono state consacrate nel protocollo tra l'Italia e la Francia.

La prima è il mantenimento assoluto di tutte le altre immunità, garanzie e diritti nascenti dalle capitolazioni, e da' trattati ed usi. Ed a ragione il vostro egregio relatore richiamò l'onorevole Di Sant'Onofrio ad una locuzione più esatta e corretta, e lo avvertiva che noi non consentivamo ad abolire (com'egli si espresse) le capitolazioni, imperocchè le capitolazioni sono la sorgente di un numero considerevole di diritti, di privilegi, di garanzie di varia natura, ognuna delle quali rimane intatta e non pregiudicata. L'accordo cade unicamente sopra la giurisdizione consolare, che è una delle tante garanzie e dei molti diritti che scaturiscono dalle capitolazioni. Dunque questa prima ampia e generale riserva fu esplicitamente ammessa in favor nostro, rimanendo ben fermo, come aveva anche l'Inghilterra dichiarato, che col presente accordo non si viene punto a recar pregiudizio al mantenimento ed al consueto esercizio di qualunque altro diritto o privilegio, anche di carattere eccezionale e consuetudinario, di cui sono stati finora in possesso gli italiani ed i loro rappresentanti consolari a Tunisi.

In secondo luogo, fu dichiarato che i giudicati dei nuovi tribunali, surrogati al nostro tribunale consolare, non saranno eseguiti in Italia come lo erano di pien diritto i giudicati del nostro tribunale consolare, vale a dire senza prima ordinarsene l'esecuzione dalle competenti autorità giudiziarie del Regno, mediante un giudizio di *deliberazione*; ma saranno invece considerati, quali infatti sono, giudicati esteri, e perciò non potranno ricevere la loro esecuzione nel territorio italiano, fuorchè mediante l'adempimento di tutte quelle forme e cautele, le quali sono prescritte dalle nostre leggi e dai trattati, allorchè si tratta di dare esecuzione a giudicati di tribunali stranieri.

La terza condizione è quella, che ogni concessione o favore che si fosse dato o che si accordasse

in seguito ad un'altra potenza qualsiasi, immediatamente e di pien diritto si intenderà comune alla nazione italiana.

La quarta, (molto importante), riconosce l'intangibilità di questo nuovo regime, in conformità delle condizioni scritte nel nostro accordo, senza il necessario concorso di ulteriore espresso consenso del Governo italiano.

Con la quinta fu dichiarato, che si manterrà anche in avvenire l'applicazione della legislazione italiana, facendone obbligo ai tribunali francesi surrogati al nostro tribunale consolare, in tutte le materie e ne' casi in cui giovava assicurarla; cioè nelle questioni le quali si riferivano a diritti, contratti ed obbligazioni create e sorte sotto la precedente legislazione italiana; indi in tutte quelle che concernono non soltanto la capacità e lo stato civile di persone e famiglie italiane, ma benanche le loro *successioni* e le *donazioni*, ed in tutte quelle materie che sono contemplate nell'articolo 22 del trattato in vigore fra l'Italia e Tunisi; finalmente in tutte le altre le quali, in virtù dei principii del diritto internazionale, reclamano l'applicazione della propria legge nazionale alle persone straniere sulla quali si eserciti la giurisdizione.

Con la sesta fu consentito, che i sudditi tunisini, i quali fossero sotto la protezione italiana, s'intendessero paraggiati ai nostri connazionali per tutto quello che si riferisce ai diritti giurisdizionali.

La settima è quella che riguarda il contenzioso amministrativo. Intorno a questo argomento risponderò ben volentieri ad una dilucidazione che mi venne domandata dall'onorevole Indelli. Noi, o signori, ci trovavamo in questa condizione: tutti i tribunali consolari cessavano in Tunisia; cessava quindi anche il nostro; e questa cessazione di tutte le giurisdizioni consolari era condizione assoluta, secondo la legge francese, acciò potessero i nuovi tribunali esercitare la loro giurisdizione. Noi dunque non avevamo che questa scelta nelle cause riguardanti le contese più delicate e pericolose, quelle cioè che si potevano agitare tra un cittadino italiano e l'amministrazione tunisina, in cui, secondo le regole della legislazione francese, la competenza non appartenesse ai tribunali ordinari, ma al contenzioso amministrativo. In esse, dovendo cessare il nostro tribunale consolare, che ora poteva conoscerne in virtù della legge italiana del 1865 che abolì in Italia i tribunali speciali del contenzioso amministrativo, ne derivava che se la competenza non se ne trasferisse nel nuovo tribunale ora istituito dalla Francia o dal Bey, bisognava contentarsi che giudice in codeste

questioni rimanesse la stessa amministrazione tunisina, ovvero il prefetto od assessori del prefetto, quelli infine che colà avrebbero rappresentato ciò che in Francia costituisce il Consiglio di prefettura. Ora io lascio considerare alla Camera, se ciò potesse consentirsi da noi.

Anzitutto insufficiente appalesavasi la garanzia che tali controversie, ordinariamente le più gravi e importanti, avrebbero trovato, nel giudizio di funzionari amovibili della amministrazione, e dipendenti dai loro capi. Ma, oltre a ciò, eravi un'altra considerazione.

Non potendosi un tale sistema da noi ammettere, come potevamo noi consentire che una parte della giurisdizione appartenente al nostro tribunale consolare rimanesse *res nullius*, e quasi campata in aria?

D'altra parte lo stesso onorevole Indelli ben apprezzò, quali difficoltà si dovevano incontrare, e difatti s'incontrarono presso il Governo francese.

Prima di tutto esso temeva di attuare in Tunisi un primo saggio di quel sistema, da cui uomini anche eminenti, amministratori distinti, giuristi valorosi in Francia rifuggono, di concedere cioè ai tribunali ordinari la competenza sopra quelle controversie che sogliono chiamare di contenzioso amministrativo. Essi non erano disposti ad autorizzare colà un esempio, un esperimento di questo nuovo sistema, che non vorrebbero vedere esteso e trapiantato in Francia.

Nondimeno non vi era che quest'alternativa per essi: o lasciar sussistere ancora per questa piccola parte di giurisdizione il nostro tribunale consolare, ovvero trasferirla ben anche nel tribunale francese.

Anche sotto il primo punto di vista, mi permetta l'onorevole Indelli che io gli osservi, che quasi sempre i giudizi di questa natura non sono istituiti contro italiani, ma bensì da italiani contro l'amministrazione tunisina. Ora questi casi più numerosi anche oggi non sono di competenza del nostro tribunale consolare; bisognerebbe pur sempre adunque ricorrere, come finora si faceva, anzichè alla giustizia dei tribunali indigeni, alla giustizia del Bey, di cui avete udito ora come sarebbero benanche scarse ed insufficienti le garanzie nelle mutate condizioni politiche di quel paese.

Quindi a me parve che fosse di grande interesse per la tutela degli interessi italiani in Tunisi, ottenere che la giurisdizione del contenzioso amministrativo passasse nel tribunale francese.

Egli è così che finalmente abbiamo conseguito questa non lieve concessione, di cui la Camera è in grado di apprezzare l'importanza.

Quanto alle difficoltà di esecuzione, se l'onorevole Indelli riconosce che se ne incontrano anche presso di noi (benchè io le creda minori di quanto viene da lui supposto), se ne troveranno forse anche a Tunisi; ma questa sarà più tardi materia di esame e di opportuni richiami ne' singoli casi, quando si potesse ravvisare insufficiente e imperfetta l'attuazione di questa nuova giustizia nelle materie del contenzioso amministrativo.

Un'ottava concessione è quella della dichiarata cessazione di ogni giurisdizione militare eccezionale, che era stata reclamata dal Governo francese a favore di qualunque armata di occupazione.

Sono presenti alla Camera i vari disgraziati incidenti che turbarono la concordia e la tranquillità della nostra colonia colle autorità francesi, specialmente militari, in Tunisi, per fatti di provocazione, di ingiurie ed offese arrecate a persone dall'autorità militare.

Oggi è stato dichiarato che tutto questo cesserà, che si applicheranno le regole di diritto comune, e che rimarranno di competenza della giustizia militare quelle sole questioni che tali sarebbero in Francia e presso di noi, e dappertutto dove esiste un esercito permanente.

Una nona concessione fu questa: mentre nel decreto boiciale era stabilito che, nelle cause penali, aggiunti ai tre giudici francesi sederebbero tre assessori stranieri, senza determinarsi di quale nazionalità, noi abbiamo potuto ottenere che quante volte un italiano sarà accusato, gli assessori dovranno essere tre italiani estratti a sorte da una lista di cittadini italiani, il che costituisce una non lieve cautela, specialmente per la conoscenza della lingua; e che inoltre, rispetto a questi assessori, non solamente il Pubblico Ministero, ma anche l'accusato possa esercitare in egual misura il diritto di rievoca.

Decima tra le condizioni è quella che si riferisce alle condanne capitali, e che ha dato occasione al tratto di spirito dell'onorevole Di Sant'Onofrio.

Ma, signori, come avrei io potuto trascurare di occuparmi di questo argomento, anche lasciando da parte ogni mio convincimento scientifico e legislativo circa l'abolizione della pena di morte?

A me parve che sarebbe stata considerata in Italia una assai dura contingenza quella in cui qualche nostro concittadino, solamente per effetto del nostro consenso al mutamento di giurisdizione in Tunisi, avesse dovuto subire l'estremo supplizio, cioè una pena già cancellata in diritto dalla legislazione di una parte d'Italia, e per ogni altra parte del regno soppressa per ben due

volte, come incompatibile con la giustizia e con la civiltà, dal voto autorevole della nostra Camera dei deputati, e che ormai, per la clemenza sistematica del nostro Augusto Sovrano, può dirsi abolita di fatto, nei reati di competenza della giustizia ordinaria.

D'altronde v'era di già un precedente. Quando si procedè, fra le potenze d'Europa, ad un accordo internazionale per la riforma giudiziaria in Egitto, non mancarono di richiedere che in qualunque caso si emanassero delle condanne capitali, i consoli avessero il diritto di richiamare alla giustizia nazionale, e di sottrarre il condannato che appartenesse alla loro nazionalità, per farlo assoggettare ad un nuovo giudizio in patria.

Ora, se erasi stimato necessario un simile accordo nel caso di condanne che emanassero da tribunali misti, in cui già sedessero giudici propri e designati anche dalla stessa nazione del condannato, *a fortiori* dovevasi procedere con uguale precauzione nell'ipotesi di condanne che si potessero pronunciare a Tunisi da un tribunale interamente straniero.

Mal si sarebbe potuto concepire, come mai il tribunale francese avesse potuto esercitare una giurisdizione trasferitagli da un tribunale consolare italiano, altrimenti che in quei limiti stessi in cui questo tribunale consolare, e la Corte da cui dipende, possono oggi esercitarla, o con quelle medesime eventualità e probabilità di attenuazione e di grazia, di cui oggi già gode ogni cittadino italiano.

Finalmente, signori, si aggiunga, che un altro esempio autorevole si desume dai molti trattati di estradizione con paesi dove è abolita la pena di morte, come il Portogallo e l'Olanda. In simili trattati suole stipularsi, che gli stranieri soggetti a giudizi in cui sia possibile la condanna capitale non si consegnano al Governo proprio che ne chiede la estradizione, se non sotto la condizione che non subiranno questa condanna, e che essa sarà commutata.

Vedete, signori, che tutti questi precedenti costituivano per me, ben altro che la soddisfazione di un mio pregiudizio, ma un rigoroso dovere da compiere. E io son certo che se non avessi provveduto, oggi più di una voce autorevole sarebbe qui sorta a muovermene acerbo rimprovero. (*Bravo!*)

Un'undecima concessione è relativa agli avvocati e difensori. Chiunque può fare l'avvocato in Italia, sarà ammesso all'esercizio della avvoceria presso i nuovi tribunali anche in Tunisia. Nella relazione dell'onorevole Di San Giuliano

è indicato tutto ciò che concerne la speciale istituzione dei *défenseurs* che esistono in Algeri, e che ora s'introdussero anche in Tunisia, e che sono una specie di avvocati e procuratori (*avoués*), per i quali si richiedono certe condizioni, sulle quali abbiamo ottenuto anche alcune larghezze e facilitazioni.

Una dodicesima concessione ammette agli impiegati subalterni di cancelleria presso i nuovi tribunali anche gli italiani, ed a tutti gli impiegati attuali del tribunale consolare assicura benigni riguardi.

Un'ultima stipulazione importantissima provvede alla sorte delle controversie e de' processi pendenti, per sottrarli al pericolo di perdere quasi retroattivamente gli attuali mezzi di protezione giuridica. Si è convenuto, che ove con opportune trattative non siano preventivamente composti, debbano tuttavia essere giudicati dal tribunale consolare, ovvero decisi per mezzo di arbitri, se coloro tra i quali trovasi il giudizio pendente non consentano a farlo giudicare dai nuovi tribunali.

Per le cause già in grado di appello, e perciò pendenti avanti la Corte d'Ancona, esse dovranno proseguire il loro corso, ed essere giudicate dalla Corte di Italia la quale se ne trova investita.

A me pare, se non m'inganno, che questo complesso di condizioni sia tale da assicurarci che la Colonia italiana, mentre anche in avvenire fruirà, non ne dubito, dei benefici di una giustizia illuminata ed imparziale, non potrà temere di vedersi pregiudicata e deteriorata in veruno dei suoi legittimi interessi, ma ad ogni bisogno potrà invocare la protezione e la tutela delle speciali stipulazioni concordate amichevolmente tra i due Governi.

Non mi rimane ora, o signori, che rispondere ad alcune raccomandazioni, e ad alcuni dubbi. La più importante raccomandazione è quella diretta dall'onorevole Guicciardini.

Io riconosco con lui, che l'argomento che ha richiamato la sua attenzione ne era ben degno.

Fino ad oggi gl'italiani, quando avevano una azione da sperimentare contro gl'indigeni in Tunisia, non si rivolgevano ai tribunali musulmani, dei quali io non porterò giudizio, ma che l'opinione pubblica di Europa ha già giudicati. Fra le altre cose, quei giudici nella maggior parte erano privi delle cognizioni necessarie per potere amministrare una retta giustizia.

Quindi era nostro costume di rivolgerci alla giustizia del Bey.

Avete udito per qual ragione un tal metodo oggi sarebbe meno sicuro.

Quindi è indubitato il nostro interesse, urgente il bisogno dei nostri connazionali, che i tribunali novelli, così come giudicheranno le cause fra gl'indigeni e i nostri nazionali, allorchè i nostri siano convenuti, abbiano il potere di giudicare anche le cause fra i nostri e gli indigeni quando gl'italiani debbano convenire gl'indigeni. Considerate inoltre, o signori, che questo interesse non è solamente comune a tutti gli altri stranieri che sono in Tunisia, ma che i primi ad avere quest'interesse sono i francesi stessi, perchè oggigiorno anch'essi dovrebbero rivolgersi ai tribunali locali, se volessero sfuggire all'accusa d'invocare essi soli fra gli europei con più vantaggiose condizioni la giustizia del Bey.

Quindi io vivamente ho insistito, e non una volta sola, come apparisce dal *Libro Verde*, acciò si attuasse completamente la riserva contenuta nell'articolo 2º della Legge francese del 23 marzo 1836 che ha istituito i nuovi tribunali nella Reggenza, vale a dire, che con un decreto del Bey la competenza di questi tribunali venga estesa sopra tutti, e perciò non solamente sugli stranieri di altre nazionalità, i cui governi consentano a far cessare le rispettive giurisdizioni consolari, ma benanche sugli indigeni.

Avete udito dall'onorevole relatore i motivi che hanno finora ritardata questa estensione. Ma l'onorevole Guicciardini non tema che troppo gran ritardo possa essere necessario per la promulgazione della codificazione musulmana. Per quanto è a mia notizia, essa è pronta, dappoichè non si è trattato che di trasportare nella Tunisia il lavoro che già si era fatto per l'Algeria, con alcune leggere modificazioni richieste dalle consuetudini e dalla giurisprudenza locale. Ma vi è una ragione più evidente, per cui non si potè finora procedere a questa riforma.

Per ciò che concerne gli immobili, vi hanno tribunali che non sono in questa materia solamente giudici, ma sono anche simultaneamente dotati di funzioni amministrative; essi conservano e trascrivono in appositi registri i titoli di trasmissione delle proprietà immobiliari, i quali non hanno legale effetto se non sono trascritti presso questi tribunali; essi esercitano pure in altri termini una specie di quell'ufficio che noi attribuiamo a' conservatori delle ipoteche.

Laonde non è facile, con un tratto di penna, distruggere questa istituzione, e ci vuol tempo e studio per modificarla.

Per quanto concerne in vece le azioni perso-

nali e mobiliari, non vi ha difficoltà. E nondimeno può apparire ragionevole l'ordine di precedenza che è stato adottato dal Governo francese, il quale ha voluto che prima cessassero le dodici giurisdizioni consolari straniere esistenti in Tunisia, e poi si pubblicasse il decreto del Bey che dovrà estendere la competenza dei tribunali novelli anche sopra gl'indigeni.

È certo, o signori, che se si fossero prima spogliati i tribunali indigeni della loro competenza, mentre erano tuttora in vita le giurisdizioni consolari, gli stranieri attori contro gl'indigeni avrebbero potuto chiamarli nelle loro cause civili e correzionali, avanti tribunali francesi. Ma dal loro canto, quando gl'indigeni fossero stati attori contro uno straniero, a quali tribunali avrebbero potuto rivolgersi? Sempre come prima, e con disuguaglianza di trattamento, al tribunale consolare, non al tribunale francese, perchè non ancora risulterebbe estesa la sua giurisdizione sugli stranieri.

Ma tostochè saranno cessate le giurisdizioni consolari, io non dubito che la giurisdizione del tribunale francese verrà estesa anche sugli indigeni.

Ed acciò la raccomandazione dell'onorevole Guicciardini non solamente apparisca opportuna, ma abbia anche la prospettiva di non lontano successo, io sono lieto di potere assicurare la Camera che un recente telegramma m'informa, annunziarsi già pronto il decreto del Bey, che dovrà esser pubblicato per ridurre ad atto questa estensione della giurisdizione unica anche sugli indigeni, tanto necessaria e vantaggiosa pei nostri interessi.

Del resto ciò si poteva presagire dalle dichiarazioni già fatte dal ministro francese innanzi al Senato di Francia, allorchè si discuteva la legge, avendo egli detto che " il Governo francese aveva la perfetta certezza (sono le sue parole) che i sudditi del Bey accetteranno come un beneficio la nuova giurisdizione, che loro presenterà le garanzie d'indipendenza e d'imparzialità che caratterizzano le giurisdizioni europee in generale, invece di tribunali i quali non offrono ad essi che ben poca sicurezza: essi saranno, io lo credo, felici di trovarsi eguagliati ai Francesi sotto la medesima giurisdizione. E noi vi assicuriamo, o signori, non esser troppo il dirvi che questi Decreti (del Bey) abbiamo noi già la certezza di ottenerli. "

Queste, signori, furono le parole del ministro francese, e le assicurazioni a noi pervenute ci danno la fiducia che questi voti e presagi saranno ben presto realizzati.



Per quanto concerne i dubbi proposti, il primo è relativo all'articolo 22, se non erro, del trattato fra l'Italia e Tunisi. Ivi è detto:

“ Le leggi da applicarsi per la decisione delle cause, quando la questione debba risolversi dai tribunali od autorità locali, saranno quelle del paese, purchè non si tratti di stabilire lo stato e capacità personale della parte italiana. ”

Si domanda adunque: la competenza nelle cause di stato civile degli italiani che sono a Tunisi, e circa i loro rapporti di famiglia, validità di matrimoni, di legittimazioni e simili, a chi apparterrà? Ai tribunali francesi in Tunisi, o ai tribunali del regno in Italia? Non esito a rispondere: ai tribunali del regno. E la risposta trova la sua giustificazione nell'articolo 79 della legge consolare italiana, in cui è scritto, che mentre i consoli nei paesi di Levante esercitano la giurisdizione nelle materie personali e mobiliari, “ sono però sempre riservate ai *Tribunali del regno* le cause riguardanti lo stato civile delle persone, salva ai consoli e tribunali consolari la cognizione di tali questioni *in via incidentale*, nel quale caso gli effetti della sentenza saranno limitati alla specie decisa. ”

Ognuno vede adunque che finora il nostro tribunale consolare in Tunisi non aveva giurisdizione in siffatte questioni, se non in quanto incidentalmente sorgessero in altre cause direttamente spettanti alla loro competenza.

Per esempio: si disputa della esecuzione di un contratto in cui il marito ha dovuto autorizzare la moglie, e si mette in dubbio se con l'individuo intervenuto esista matrimonio; ecco una questione incidentale che deve essere decisa all'unico scopo della decisione della questione principale. Ma quando in vece si disputi in via principale, se taluno sia vincolato in valido matrimonio, se ci siano la paternità, la filiazione legittima o naturale, o altri rapporti di famiglia, tale principale questione di stato civile non era nella competenza del nostro tribunale consolare, ma appartenne sempre ai tribunali del regno. Ora, siccome ai nuovi tribunali francesi non trapassa se non la sola giurisdizione, che si esercitava dal nostro tribunale consolare in Tunisia, agli occhi miei non può formare oggetto di dubbio che le questioni di stato civile che concernono gli italiani, allorchè costituiscano l'oggetto principale e diretto di un'azione giudiziaria, non potranno appartenere ai nuovi tribunali istituiti in Tunisia, ma saranno sempre riservate ai tribunali del regno, meno

quando si tratti di deciderle come questioni *incidentalmente*.

Per altro, o signori, in questi limiti era conforme non solo l'antica dottrina del diritto romano, fondata sulla notissima legge *Codic. de ordine judiciorum*, ma anche quella professata da dotti e moderni scrittori, i quali insegnano, che il giudice della questione principale è ognora anche giudice di qualunque questione incidentale di *stato*, con questa differenza, che un giudicato sopra una controversia principale di stato civile, chiamata *praejudicium* nell'antico linguaggio dei giuristi, faceva stato *erga omnes*, mentre invece la sentenza, in cui una simile questione solamente in modo incidentale venisse decisa, non fa stato, come si esprime l'articolo 79 della nostra legge consolare, fuorchè soltanto tra le parti, e per quanto si riferisce alla specie decisa.

Un altro dubbio si è elevato, se cioè possa dirsi ancora mantenuto in vigore l'articolo 152 della stessa nostra legge consolare, il quale permette al console ed nel tribunale consolare, nei casi in cui dovessero applicare la pena del carcere ai capi commercianti, alle donne, ai minori, di commutare questa pena in una pena pecuniaria. Io sono perfettamente del medesimo avviso dell'onorevole relatore.

Questo potere, che appartenne al console o al tribunale consolare come magistrato giudicante, passa nel tribunale francese, il quale però, in virtù dell'articolo 74 della legge francese del 28 maggio 1836, lo eserciterà anche più ampiamente e più correttamente.

L'articolo della nostra legge è, direi quasi, aristocratico, eccezionale. Perchè accordare ad un capo commerciante di potersi liberare dalla pena del carcere col danaro, e così fruire di un privilegio, e simile benigna facoltà non dovrebbe autorizzarsi parimenti a pro di un cittadino operaio o popolano qualsiasi? La legge francese toglie tale privilegio, ed autorizza sempre, e rispetto a qualunque imputato, il magistrato consolare, apprezzando in ogni caso le speciali circostanze, a surrogare alla pena del carcere una pena pecuniaria.

Uno de' nostri colleghi testè mi domandava pure, se cessando il nostro Console di esercitare la giurisdizione contenziosa in Tunisi, conservi o no la facoltà di essere Arbitro?

In Francia, o signori, vi fu controversia se uno straniero possa essere arbitro, se il compromesso sia un contratto di diritto civile o di diritto delle genti. Vi sono decisioni in vario senso, e scrittori che professano diverse opinioni, perchè la legis-

lazione e la giurisprudenza di Francia non sono tra le più benevole ed ospitali verso gli stranieri.

In Francia lo straniero non esercita tutti i diritti civili, anzi neanche è ammesso con reciprocità di fatto ad esercitare quei diritti che il francese esercita nel paese dello straniero, ma solamente quei diritti civili che siano garantiti da una reciprocità *convenzionale*, ed assicurati altrove ai francesi da un regolare trattato.

Se non che, reputo impossibile le controversie nella Tunisia.

Per quanto concerne la persona del console, oltre che si tratterebbe della Tunisia, e non della Francia, l'attribuzione di potere essere Arbitro risulta per i nostri consoli dagli articoli 59 e 61 della legge consolare.

Art. 59. « Giudicano i Consoli come arbitri, quando sia loro deferita la cognizione delle contestazioni vertenti fra nazionali. »

L'articolo 61 aggiunge:

« Oltre le attribuzioni specificate nel presente capo, i consoli esercitano pure quelle *altre attribuzioni giurisdizionali* di cui nel capo seguente. »

Se dunque si trasportano nel nuovo tribunale francese solamente le attribuzioni *giurisdizionali*, quelle cioè contemplate nel Capo successivo della Legge Consolare; tutte le altre attribuzioni dei nostri consoli sono mantenute e sussistono, anche in virtù di quella clausola del protocollo, per cui tutte le altre immunità, diritti, privilegi, franchigie, che in qualunque guisa appartengono a' cittadini ed a' rappresentanti italiani, sono stati nell'accordo italo-francese esplicitamente conservati e garantiti.

Ma questo diritto non solamente appartiene in Tunisia al Console. Io non dubito che colà pure appartenga a qualunque cittadino italiano; imperocchè nel trattato del 1878 fra l'Italia e la Tunisia gli articoli 14 e 15 garantiscono ai tunisini l'esercizio in Italia degli stessi diritti civili che vi hanno gli italiani, e con eguale ampiezza agli italiani nel territorio della Tunisia tutti quei diritti che possono esercitare i nazionali del paese.

Consequentemente come non potrebbe dubitarsi che si possa attribuire per volontario compromesso la giurisdizione arbitrale ad un indigeno, così parimenti questa medesima giurisdizione può colà volontariamente essere affidata a qualunque italiano.

Del resto si ebbe l'esempio recente di un arbitrato, che ha avuto luogo in Tunisia, in cui fu arbitro un inglese. E siccome a noi fu pure garantito che tutti i diritti e vantaggi riconosciuti ad altre

nazioni sono egualmente estesi e comuni anche agli italiani, così ciò non potrebbe, a mio avviso, formare menomo oggetto di dubbio.

Mi rimane a dire una breve parola sopra un argomento completamente estraneo, ma che però non voglio dimenticare. L'onorevole Brunialti ha preso occasione da questa discussione per domandarmi notizie dei nostri infelici missionari che si trovano nel Sudan. Egli rammentò che, nel discutersi in questo recinto, non ha guari, il bilancio degli affari esteri, io diedi informazioni rassicuranti sulla loro incolumità. E quelle notizie erano esatte.

Ma in questi ultimi giorni si vennero spargendo sulla loro sorte notizie gravi; e si teme anzi che undici di costoro siano stati trucidati.

Risponderò all'onorevole Brunialti che non vi ha finora testimonianza ed indizio che confermi in veruna guisa la credibilità di queste notizie. E nondimeno, tosto che le vidi annunciate sopra qualche giornale, fin da ieri mattina ebbi cura di far telegraficamente uffici al Cairo e a Londra, rinnovando vivamente le preghiere già altra volta espresse a lord Granville ed a Nubar pascià per concorrere con noi ad una efficace tutela della vita e della sicurezza di questi benemeriti missionari. Io attendo men vaghe informazioni. Ma intanto ripeto che, fino a questo momento, non vi è ombra di prova che la triste notizia abbia fondamento. E voi sapete, o signori, quante volte si siano diffuse notizie di questa specie, le quali poi fortunatamente sono state smentite dal fatto.

L'onorevole Brunialti inoltre mi raccomanda, quando si abbiano a convocare le conferenze internazionali, sia per la questione egiziana, sia per altre questioni africane, di tutelare efficacemente gli interessi italiani. Io non ho bisogno di rispondergli che, mentre è lodevole il sentimento che ispira questa sua raccomandazione al Governo, essa è però superflua. Il Governo ha coscienza dei propri doveri, e non mancherà certamente di adempierli con energia, con tutti i mezzi di cui dispone, e col vivo desiderio di conseguire il miglior successo.

Chiuderò queste mie dichiarazioni e spiegazioni, dicendo all'onorevole Di Sant'Onofrio, ed anche al Brunialti per una frase uscita dal suo labbro, che io non mi offendo del giudizio, benchè veramente inesatto, che portano di me; potrei anzi per una parte di esso ringraziarli.

Professandomi io devoto al culto della giustizia, essi vorrebbero farmi un rimprovero perchè io concepisco la giustizia al servizio della morale,

mentre la vorrebbero non discorde dalla morale, non però al servizio di essa.

Sarà imperfezione della mia mente, ma io non saprei abbastanza comprendere la diversità sostanziale che possa ravvisarsi tra queste due formole.

Mi si è detto inoltre che io sogno un'Europa che non esiste, che io vedo tutto color di rosa, che seguo una politica di pace disinteressata *ad ogni costo*, mentre viviamo in un secolo di ferro, di avidità, di ambizioni, in cui tutti agognano e prendono l'altrui: insomma mi si attribuisce l'animo virtuoso e schietto di Bernardino Di Saint Pierre. (*Si ride*)

Dell'amor della *pace con dignità*, e della pratica di una politica leale, e non dominata da tormentosa avidità, lo ripeto, non mi offendo; anzi potrei gloriarmene.

Si, o signori, gloriarmene; e non per amore di un vago ideale, ma perchè nel mio modo di vedere non vi è politica vera, avveduta, che possa aspirare a seri e durevoli successi, se non è onesta e reputata tale; è per questo che io credo indispensabile di conciliare gl'interessi nostri cogli'interessi generali. Il problema da risolvere non è quello di riescire in un'impresa con qualunque mezzo, ma di riescire senza offendere i diritti altrui, rispettando le leggi della giustizia internazionale. (*Bene!*)

Ma quando invece mi si fa il rimprovero, che io ed il Ministero a cui mi onoro d'appartenere desideriamo *la pace ad ogni costo*, rassegnati a qualunque sacrificio de' nazionali interessi; allora, o signori, io protesto, e respingo come una arbitraria ed immeritata offesa un'accusa somigliante. Imperocchè l'uomo, come una nazione, deve sapere e volersi difendere; non può nè deve desiderare la pace a discapito della sua sicurezza, della custodia e conservazione dei diritti suoi, e sopra tutto della sua dignità e del suo onore! In questi casi, la pace ad ogni costo sarebbe un obbligo del dovere, sarebbe pusillanimità, insensatezza, delitto.

Io ripudio altamente codesta politica; e spero che, in qualunque tempo io possa trovarmi al Governo, non abbiano a sorgere per la patria nostra necessità dolorose, le quali ci metterebbero in grado di provare coi fatti se oggi abbiamo ragione di respingere sdegnosamente così grave ed ingiusta accusa. (*Bravo! Bravo!*)

**Presidente.** L'onorevole di Sant'Onofrio ha facoltà di parlare.

**Di Sant'Onofrio.** Io debbo anzi tutto una parola di ringraziamento al mio onorevole amico Di San

Giuliano per le gentili parole che ha voluto dirgermi e che sono certo effetto della sua squisita cortesia e non da me meritate. È vero però che ha poi temperata questa cortesia con qualche piccola frecciata.

Infatti riferendo un'opinione del consigliere intimo Busch, egli ha avuto di mira un bersaglio che però è andato fallito e il colpo è caduto invece in un altro campo al quale è molto devoto. Così egli mi ha accusato di una frase rettorica, ma credo che abbiamo fatta entrambi della rettorica: io forse male, evocando Cartagine; ed egli bene ricordando Zama.

Sono in dovere eziandio di una risposta all'onorevole Mancini il quale proprio mi ha fulminato colla sua eloquenza. Naturalmente io non potrò seguirlo su questo terreno perchè troppo debole lottatore di fronte a lui, atleta della parola; ricorrerò invece ad un altro genere di eloquenza, a quella dei fatti la quale ha pure il suo, sebbene più modesto, valore.

L'onorevole Mancini si è doluto con me per una frase che mi sarebbe sfuggita a proposito dell'abolizione della pena di morte stabilita nel protocollo. Ora la frase da me detta e perciò incriminata, non è altro che quella stessa pronunciata in un'altra Assemblea dal capo di un Governo amico, dall'onorevole Ferry; frase che così suona: "Où je n'hésite pas à le dire, c'est là une concession toute gracieuse de notre part aux scrupules législatif, aux doctrines pénales dont s'inspirent les détenteurs actuels du pouvoir en Italie." Nella foga del parlare invece di scrupoli, ho detto *pregiudizi*. Ritiro la parola *pregiudizi* e vi sostituisco la parola "scrupoli."

L'onorevole Mancini poi mi ha fatto un'accusa anche più grave, ed è quella di non aver letto con attenzione i documenti diplomatici da lui presentati. Veramente io debbo chiedere venia alla Camera se per brevissimo tempo mi vedo nell'obbligo d'intrattenerla su quest'argomento, perchè non potrei rimanere sotto questa gravissima imputazione; sarebbe veramente imperdonabile che io venissi qui in questa Camera a discorrere di documenti da me non letti.

L'onorevole Mancini per mettermi in contraddizione incomincia col dire che io ho sbagliato parlando di una circolare telegrafica, e soggiunge che si tratta solo d'un telegramma spedito all'ambasciatore di Vienna che poi venne comunicato pure agli altri ambasciatori. Questo telegramma che porta la stessa data dell'altro di Vienna che ha anche la data del 14 ottobre ed è

solo di mezz'ora posteriore a quello diretto a Vienna, dice così:

“ Ho in questo momento spedito al regio incaricato d'affari di Vienna il telegramma che qui trascrivo circa la questione della giurisdizione consolare in Tunisia; la prego di indicare quali siano a tal riguardo le disposizioni di codesto Gabinetto, facendogli noto in pari tempo il pensiero del Governo del Re. ”

Se queste non sono istruzioni formali che si danno ai nostri rappresentanti per un'azione comune eventuale, vuol dire che io ho smarrito il senso della lingua italiana.

E veniamo all'Inghilterra, riguardo alla quale l'onorevole ministro mi ha detto che io avea preso sbaglio. Comincio a fare una premessa. L'onorevole ministro si è lagnato perchè io abbia messo in dubbio la buona riuscita della sua campagna diplomatica, quasi che avessi con ciò fatto un'offesa al Governo del mio paese, constatando che dessa non è riuscita bene; vi sono tanti paesi che hanno fatto campagne diplomatiche non riuscite, e non per questo ne è derivato per essi disonore.

Io ho affermato che la campagna diplomatica non è stata felice, e lo provo cominciando a pregarvi di aprire il *Libro Verde* a pagina 9 dove troverete un rapporto del regio ambasciatore italiano in Londra il quale dice:

“ Lord Granville mi ha risposto non potersi opporre alla domanda della Francia su quell'argomento, purchè tuttavia gl'interessi commerciali dell'Inghilterra, garentiti dai trattati, rimangono salvi. ”

Ora notate le date, il rapporto di Nigra porta la data del 19 ottobre 1882, la conversazione ha luogo il 18, la circolare diretta ai rappresentanti inglesi presso le altre corti e riportata al n° 3 del *Blue Book* è datata pure 18. In questa circolare si annunzia essere stata la proposta della Francia circa l'abolizione delle capitolazioni in Tunisia accettata. Dov'è lo scambio preventivo d'idee?

Inoltre il 24 ottobre il signor Augusto Paget con una nota verbale fa la seguente comunicazione all'onorevole Mancini, comunicazione che troverete a pagina 10 e che dice così: “ Il Governo della Regina è disposto a riconoscere l'esattezza dell'asserto che non vi sarebbe ragione sufficiente per mantenere la giurisdizione consolare a Tunisi, quando le Corti di giustizia indigene avranno ceduto il luogo ai tribunali francesi. Le istituzioni cresciute all'ombra delle capitolazioni stipu-

late colla Turchia, si stimarono essenziali per la protezione degli stranieri frammezzo alle circostanze peculiari all'Impero ottomano, ma la necessità di esse scompare quando tribunali ordinati e sindacati da un Governo europeo prendano il luogo delle Corti musulmane. ”

E qui il Governo inglese è caduto in quel piccolo *lapsus linguae*, così amaramente rimproveratomi dall'onorevole ministro e dal relatore quando io ho usati indifferentemente il vocabolo ora di capitolazioni, ora di giurisdizione consolare.

Il giorno 5 giugno 1883 il ministro degli affari esteri dirige all'incaricato d'affari il secondo telegramma che voi troverete a pagina 45 nel quale diceva che il Governo italiano avrebbe accettato con piacere uno scambio d'idee col Governo inglese, da questi mai proposto.

A pagina 47 si legge un rapporto del R. incaricato d'affari a Londra, nel quale si riferisce quale sarebbe stata la risposta che il Governo inglese avrebbe dato alla Francia:

“ I punti principali della risposta inglese alla proposta della Francia saranno, proseguì lord Granville, che il Governo della Regina è disposto a consentire all'abolizione della giurisdizione consolare nella reggenza, senza rinunciare però agli altri diritti e privilegi conceduti all'Inghilterra dalle capitolazioni, le quali dovranno essere rispettate in tutto ciò che non concerne la giurisdizione consolare. In breve noi vogliamo dar libero giuoco ai tribunali francesi, senza tuttavia, ripeté lord Granville, abolire le capitolazioni fuorchè in ciò che è strettamente necessario a quello scopo.

“ Non sono in grado, egli continuò, di fornire ora informazioni più minute. La nostra risposta, quanto ai particolari (bello scambio d'idee preventivo coll'Italia!!!) si sta studiando di concerto coi consiglieri della Corona; giacchè per abolire la giurisdizione consolare in Tunisia fa mestieri di un decreto della Regina in Consiglio. (Order in Council). ”

Dunque il Governo inglese ha già preparato la sua risposta, senza ricorrere a quello scambio di idee che l'onorevole Mancini chiedeva con la sua circolare.

Io potrei continuare queste citazioni, ma non lo faccio per non tediare la Camera.

Debbo però fare un'altra osservazione, ed è questa. Qui io ho il *Blue Book* nel quale non trovo una sola nota del *foreign office* al suo ambasciatore in Italia per procedere a scambi di idee col nostro ministro degli esteri, mentre è consuetudine di tutte le cancellerie che le proposte di un Governo

si facciano per mezzo del proprio ambasciatore. Mentre noi facevamo le nostre proposte a Londra per mezzo del nostro rappresentante, il Governo inglese avrebbe dovuto farci avere le sue controproposte (se avesse voluto questo scambio di idee) per mezzo del suo rappresentante; a meno che dacchè l'onorevole Mancini è ministro, le tradizioni e le regole diplomatiche siano del tutto cambiate. Finalmente a me basta di leggere e ricordare una delle maggiori autorità in questo argomento. L'onorevole Ferry nel suo discorso del 4 aprile di quest'anno, parlando dell'Inghilterra dice: " L'exemple de ces deux grandes Puissances (la Germania e l'Inghilterra) a été immédiatement ou concomitamment suivi par toutes les autres. »

Questo prova che l'Inghilterra spontaneamente immediatamente ha dato piena adesione alla domanda della Francia, e non ha creduto in alcun modo di venire a quello scambio preventivo di idee, (è questo il punto della questione) che chiedeva l'onorevole Mancini.

Io potrei anche parlare della Germania e dell'Austria che neppure hanno accettato lo scambio preventivo d'idee: non lo farò perchè il ministro non vi ha accennato.

L'onorevole ministro ha terminato il suo discorso con dichiarazioni che io accetto con piacere. Egli ha detto che non sta nel suo programma la politica della pace ad ogni costo. Io ne prendo atto sperando che in qualunque circostanza l'Italia abbia ad occupare in Europa quel posto che per Lei sognarono quei grandi che l'hanno costituita e che furono Mazzini, Cavour, Garibaldi e Vittorio Emanuele. (*Bene!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro degli esteri.

**Mancini, ministro degli affari esteri.** Non tema la Camera che io riprenda a parlare per rispondere all'onorevole Di Sant'Onofrio. Desidero soltanto chiarire un punto, che mi pare la causa dei nostri dissensi. Quanto al consenso di massima alla cessazione delle giurisdizioni consolari in Tunisia, non solamente l'Inghilterra e la Germania, ma noi stessi siamo stati fra i primi a manifestarlo, perchè sarebbe stato strano e dannoso rimanere noi soli con un tribunale inutile e pericoloso. Ma altra cosa era il consenso di massima, e ben altra il convenire circa i modi, le condizioni e le riserve che avrebbero dovuto accompagnare questa cessazione.

Ora lo scambio d'idee, che io richiedeva, non concerneva il primo punto, sul quale eravamo tutti concordi, ma in vece il secondo. Su questo secondo punto voi potrete, percorrendo il *Libro*

*Verde*, trovarvi ampia prova che un prolungato e fiducioso scambio d'idee venne accettato ed anzi richiesto non solo dall'Inghilterra (che il Sant'Onofrio suppone dominata da un immaginario malcontento verso il Governo italiano), ma anche dall'Austria e dalla Germania. Cominciai a farvi questa dimostrazione, ma io mi sono arrestato per via, per timore d'infastidire la Camera. Non ho citato un solo dispaccio, ma forse 10. E quando in questi voi trovate, o signori, non solamente continue comunicazioni circa le varie condizioni e questioni, ma benanche parole estremamente cortesi al mio indirizzo, esprimendosi più volte il desiderio di conoscere il modo di pensare del ministro italiano, cui facevasi l'onore di attribuire una competenza speciale, che io in me non posso riconoscere, parmi che ciò sia molto più che accettare uno scambio d'idee.

Quale sia lo scopo dell'onorevole Di Sant'Onofrio nel voler sostenere che l'Inghilterra ha rifiutato di scambiare con noi qualunque intelligenza in questa occasione, io non so comprenderlo. Se lo scopo è che egli desidera d'infliggermi un rimprovero per un supposto scacco diplomatico, io ascolto da lui un rimprovero di tal sorta, senza affliggermene punto. (*ilarità*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Indelli.

**Indelli.** Io avevo domandata una spiegazione all'onorevole ministro degli affari esteri intorno alla materia del contenzioso. E sono contento che l'onorevole ministro mi abbia data questa spiegazione.

Io sono d'accordo con lui, lo aveva già dichiarato, nel ritenere che la difficoltà consiste appunto in queste due grandi scuole che seguono i francesi e gli italiani in materia di contenzioso amministrativo. Ed è perciò che io ritengo assai difficile potere avere dai tribunali francesi un'applicazione schietta e sicura della legge del 1865. Era mia intenzione di domandare anche al ministro se egli poteva darmi affidamento che, quando dopo i primi esperimenti si fossero incontrate delle difficoltà, il Governo si sarebbe cercato di trattare ulteriormente. Il ministro ha prevenuto i miei desideri, dichiarando che il Governo sarebbe stato in osservazione per vedere come i tribunali francesi a Tunisi eserciteranno la loro giurisdizione sul contenzioso amministrativo, che implica, naturalmente, delle grandi questioni, dei problemi difficili d'interesse dell'amministrazione rispetto a' privati, e tanto più nelle condizioni in cui trovansi la Tunisia.

La Camera lo intende, non si tratta di una questione meramente accademica, ma di sistemi che implicano risultati pratici di gravissimo interesse. La Tunisia, che ha sofferto tanti mutamenti, altri forse ne subirà, e Dio sa in quali condizioni potrà trovarsi in avvenire.

Quindi una schietta applicazione della legge sul contenzioso amministrativo è di altissima importanza per gli interessi italiani.

Ora il ministro degli affari esteri avendo detto che si riserva di richiamare la Francia sul trattato che oggi è conchiuso, nel caso che questo articolo 6 sul contenzioso amministrativo lasci qualche cosa a desiderare, io non ho che a prendere atto di questa sua dichiarazione, affinché rimanga negli atti, che, discutendosi questo disegno di legge, il ministro degli esteri ha fatto questa dichiarazione e che il Parlamento, per mezzo di un deputato, ne ha preso atto.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Guicciardini.

**Guicciardini.** Devo aggiungere due sole parole.

L'onorevole relatore mi ha attribuito di aver detto che il Governo francese avesse rifiutato nettamente di accondiscendere alla domanda espressa dall'onorevole ministro degli affari esteri, di sottrarre gli stranieri residenti in Tunisia alla giurisdizione tunisina, estendendo le attribuzioni della nuova magistratura francese.

Io gli ricordo che, eccitando l'onorevole ministro degli esteri di riprendere le trattative per risolvere questo lato dell'argomento, ho citato varii motivi e fra gli altri, la riserva e le promesse fatte dal Governo francese. Quindi l'equivoco che mi è stato attribuito non sussiste.

L'onorevole ministro degli affari esteri, rispondendo alla mia raccomandazione, ha espresso questo giudizio: che la colonia più interessata a vedere estesa la giurisdizione della magistratura francese nuovamente creata a Tunisi, è per l'appunto la colonia francese.

Io veramente non partecipo a questo giudizio, pensando che i francesi nella reggenza rappresentano i vincitori, e che per conseguenza possono assolutamente contare sopra la benevolenza dell'autorità locale e del Bey, la quale benevolenza non può essere una garanzia per la retta amministrazione della giustizia, quando si tratti di cause e diritti dove gli italiani si trovino in contrasto con indigeni o con rappresentanti di interessi francesi.

Ma l'onorevole ministro degli affari esteri, rispondendo sempre alla mia raccomandazione, ha dato notizia alla Camera di aver ricevuto un tele-

gramma recentemente, dal quale si può argomentare che tanto il Governo di Parigi, quanto il Governo della reggenza di Tunisi stanno iniziando gli atti necessari per soddisfare al desiderio che aveva ispirato la mia raccomandazione. E io prendo atto volentieri di questa lieta notizia data dal ministro alla Camera, augurandomi che la speranza possa sollecitamente tradursi nell'ordine dei fatti.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Di San Giuliano.

**Di San Giuliano, relatore.** Io dirò una sola parola all'onorevole di Sant'Onofrio. Egli ha detto che, in mezzo a complimenti che egli dice non meritati, ma che io persisto a credere meritissimi, gli ho scagliata anche qualche freccia, la quale poi, secondo lui, è andata a cadere in altro campo. Credo superfluo il ripetere che non gli ho scagliata alcuna freccia, avendo dichiarato espressamente che neppure l'opinione, che il dottor Busch attribuisce al principe di Bismark, può bastare a modificare il mio convincimento che certi fatti provengano da un complesso di cause superiori a qualsiasi volontà umana, e che non se ne possa dare la colpa a determinate persone.

In quanto all'arguto suo argomento *ad hominem*, relativo alla retorica, mi asterrò dal rispondere; risponda in mia vece Orazio: "*Scimus et hanc veniam petimusque damusque vicissim.*" (Bravo, *Ilarità*)

**Presidente.** Rileggo l'articolo unico della legge.

" Il Governo del Re è autorizzato a sospendere la giurisdizione presentemente esercitata dal Consolato in Tunisi e dagli uffici consolari dipendenti, entro i limiti e sotto l'esatta osservanza delle condizioni determinate dal qui unito Protocollo del 25 gennaio 1884, non che ad emettere i provvedimenti necessari per assicurare l'adempimento delle condizioni medesime. "

Stimo inutile di leggere il protocollo che è annesso alla presente legge, e che ne fa parte integrante.

Pongo dunque a partito questo articolo; chi lo approva voglia alzarsi.

(È approvato.)

### Comunicazioni del presidente.

**Presidente.** Domani si procederà allo squittinio segreto su questo disegno di legge ora votato per alzata e seduta.

Debbo comunicare alla Camera che l'onore-

vole Delvecchio ha presentato una proposta di legge d'iniziativa parlamentare, che sarà trasmessa agli uffici perchè ne ammettano la lettura.

### Presentazione di disegni di legge e di una relazione e giuramento del deputato Martini Ferdinando.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marina.

**Brin, ministro della marina.** Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per la leva marittima sulla classe del 1864, e la relazione annuale sui lavori degli arsenali di Spezia, Venezia e Taranto (Vedi *Stampato* n° 220).

**Presidente.** Do atto all'onorevole ministro della marina della presentazione del disegno di legge e della relazione che saranno stampati e distribuiti agli onorevoli deputati.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**Magliani, ministro delle finanze.** Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per approvazione di una convenzione stipulata tra il Governo ed il Municipio di Roma per cessione reciproca di proprietà del Demanio dello Stato e del Comune (Vedi *Stampato* n° 221).

**Presidente.** Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge che sarà stampato e distribuito agli onorevoli deputati.

Essendo presente l'onorevole Martini Ferdinando, lo invito a giurare. (*Legge la formula.*)

**Martini Ferdinando.** Giuro.

La seduta è levata alle ore 6 50.

*Ordine del giorno per la tornata di domani.*

1° Votazione a scrutinio segreto sopra i disegni di legge: Bilancio del Ministero della pub-

blica istruzione per l'esercizio 1884-1885 — Leva militare sopra i giovani nati nel 1864 — Convenzione fra il Governo e i municipi di Genova e Oneglia — Contratti di vendita e permuta di beni demaniali — Modificazione delle leggi relative alle pensioni dei militari della regia marina — Provvedimenti sulla giurisdizione consolare italiana in Tunisi.

2° Stato di previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia; e dell'entrata e della spesa per il Fondo del Culto per l'esercizio 1884-85. (139-A)

3° Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1884 85. (144-A)

4° Disposizioni intese a promuovere i rimborsamenti. (35) (*Urgenza*)

5° Stato degli impiegati civili. (68) (*Urgenza*)

6° Provvedimenti relativi alla Cassa militare. (23)

7° Modificazioni ed aggiunte al titolo VI della legge 20 marzo 1865, n. 2298, allegato F, sulle opere pubbliche. (31) (*Urgenza*)

8° Riforma della legge sulla leva marittima in relazione al testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito. (45)

9° Riconoscimento giuridico delle Società di mutuo soccorso. (127) (*Urgenza*)

10° Abolizione delle decime e di altre prestazioni fondiari. (86) (*Urgenza*)

11° Responsabilità dei padroni e imprenditori per gli infortuni degli operai sul lavoro. (73) (*Urgenza*)

12° Spesa straordinaria per costruzioni navali. (199)

13° Spesa straordinaria per acquisto di materiali per la difesa marittima delle coste. (200)

Prof. Avv. LUIGI RAVANI  
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1884 — Tip. della Camera dei Deputati  
(Stabilimenti del Fibreno).

